COMUNE DI BADIA POLESINE
Provincia di ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI SU IMMOBILI REALIZZATI IN AREE PEEP

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 15/02/2023

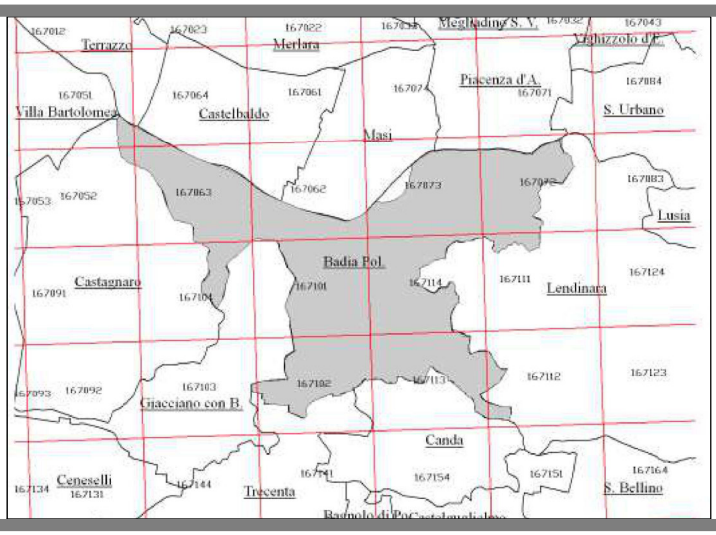

Sindaco di Badia Polesine
Dott. Giovanni Rossi

Assessore all'Urbanistica
Ing. Stefano Baldo

Segretario Generale
Dott.ssa Patrizia Pallara

Responsabile Area Urbanistica
Geom. Patrizio Trivellato

Gennaio 2023

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, redatto ai sensi della L. 23/12/1998 n. 448, art. 31 commi 45 e seguenti, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree comprese nei piani PEEP approvati ai sensi della L. 865/1971; il regolamento disciplina altresì la procedura per lo scioglimento dei vincoli convenzionali relativamente alle convenzioni di cessione in proprietà e in superficie, stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. 865/1971 e s.m.i.

Art. 2 – Normativa di riferimento e campo di applicazione

- L. 167/1962 " Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare";
- L. 865/1971 "Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica";
- D. 151/2020 "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata";
- L. 23/12/1998 n. 448, art. 45-49 ter "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- D.L. 31/05/2021 n. 77 e legge di conversione n. 108/2021 art. 22 bis Modificativo dei commi 47-48-49 bis dell'art. 31 della L. 448/1998;
- D.L. 21/03/2022 n. 21 e legge di conversione del 20/05/2022 n. 51 – art. 10 quinquies.

Ai sensi della L. 448/1998 art. 31 comma 45, i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della L. 162/1962, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51della L. 865/1971, concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 comma 4 della L. 865/1971.

Ai sensi dell'art. 31 comma 46, è possibile sostituire le convenzioni per la cessione del diritto di proprietà stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. 865/1971 e s.m.i., precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 179/1992, con convenzioni di cui all'art. 8 commi 1-4-5 della L. 10/1977, alle seguenti condizioni:

- per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione originale e quella di stipulazione della nuova convenzione;
- in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48.

Ai sensi dell'art. 31 comma 49 bis, è possibile rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione previsti nelleconvenzioni di cui all'art. 35 della L. 865/1971, sia per le aree concesse in diritto di superficieche per le aree concesse in diritto di proprietà, in cambio di un corrispettivo determinato in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

Art. 3 – Trasformazione diritto di superficie in proprietà

Il diritto di superficie è il diritto del proprietario di un terreno di far realizzare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà (art. 952 del Codice Civile).

Il diritto di superficie consente di disporre per un periodo limitato nel tempo dell'immobile realizzato sull'area di proprietà del Comune.

Alla scadenza del tempo indicato nella convenzione, se la concessione non è rinnovata a fronte di un corrispettivo, gli alloggi diventano di proprietà del Comune.

Per tutta la durata delle convenzioni, gli immobili sono soggetti a limitazioni relative al loro uso e al prezzo (*vincoli relativi alla determinazione del prezzo da parte del Comune in caso divendita o del canone di affitto in caso di locazione, alienazione o locazione a soggetti aventi requisiti previsti dalla normativa vigente in materia; diritto di prelazione da parte del Comune in caso di vendita*), tali limitazioni comportano un deprezzamento dell'immobile.

E' possibile acquistare la piena proprietà della quota millesimale dell'area condominiale e sopprimere o ridurre i vincoli gravanti sull'abitazione.

Si precisa che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, si intenderà effettuato, oltre che sulla/e mera/e u.i. (appartamento e/o garage e/o ecc.) anche su tutte le eventuali quote millesimali di tutte le pertinenze ad uso esclusivo e/o condominiale e di quanto edificato e/o realizzato in occasione dell'esecuzione del P.E.E.P. di riferimento.

3.1 Aree interessate

Per le aree concesse in diritto di superficie può essere richiesto il passaggio alla piena proprietà qualora l'unità immobiliare sia situata nelle zone indicate di seguito:

- aree comprese nei piani P.E.E.P. approvati ai sensi della L. 18/04/1962 n. 167;

- aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della L. 865/1971 già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della medesima L. 865/1971;

3.2 Soggetti legittimati

I soggetti legittimati a chiedere la trasformazione del diritto di superficie in proprietà ex art.31 comma 47 e seguenti della L. 448/1998 e la modifica dei termini della convenzione, sono i singoli proprietari/assegnatari degli immobili realizzati su aree comprese dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), approvati ai sensi della L. 167/1962 ovvero delimitati ai sensi dell'art. 51 della L. 865/1971, concesse in diritto di superficie, trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione;

3.3 Procedura

I soggetti interessati e abilitati alla richiesta, come da art. 3.2 del presente regolamento, possono presentare istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà.
Il Comune risponde entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alladefinizione della procedura.
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene tramite stipula di apposito atto pubblico o scrittura autenticata, soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari e dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma48 dell'art. 31 della L. 448/1998 e s.m.i. e riportato all'art. 3.4 del presente regolamento.

Qualora il Comune si limiti a cedere la proprietà, con conseguente trasformazione della proprietà superficiaria in piena proprietà, rimangono in vigore tutti i vincoli contenuti nella convenzione originaria:
- se risultano trascorsi meno di 20 anni dalla stipulazione della convenzione originaria, è possibile stipulare una convenzione sostitutiva, ai sensi dell'art. 18 comma primo, quarto del D.P.R. 380/2001, per una durata di 20 anni diminuita dal tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione iniziale e quella di stipulazione della nuova convenzione; restafermo l'obbligo del pagamento del suddetto corrispettivo;
- qualora siano trascorsi più di 20 anni dalla convenzione originaria, sarà stipulato un atto di trasferimento della proprietà (atto pubblico o scrittura privata autenticata ai fini della trascrizione) previo pagamento del suddetto corrispettivo.

Qualora il Comune oltre a cedere la proprietà, elimini anche i vincoli di prezzo contenuti nella

convenzione originaria:

- si procederà alla stipula di una convenzione sostitutiva ai sensi dell'art. 18 comma primo, quarto del D.P.R. 380/2001, per una durata di 20 anni diminuita dal tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione iniziale e quella di stipulazione della nuova convenzione e al pagamento di un corrispettivo di cui al punto 3.4 del presente articolo. I vincoli sulla determinazione del prezzo, imposti dalla nuova convenzione sostitutiva, potranno comunque essere rimossi ai sensi dell'art. 31 comma 49 bis della L. 448/98 previo versamento di un corrispettivo calcolato ai sensi del successivo punto 3.4.1 (diritto superficie) e punto 4.4.1 (vincoli prezzo) del presente regolamento;
- qualora siano trascorsi più di 20 anni dalla stipulazione della convenzione iniziale, non occorre procedere alla stipula di una nuova convenzione sostitutiva; resta fermo il pagamento del corrispettivo calcolato ai sensi del successivo punto 3.4.1 (diritto superficie) e punto 4.4.1 (vincoli prezzo) del presente regolamento;

3.4 Calcolo del corrispettivo

3.4.1 Aree P.E.E.P. e analoghe

Secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 48 della L. 448/98, così come modificato per ultimo dall'art. 10 quinquies della Legge di conversione del 20 maggio 2022 n. 51 del D.L. 21/2022, "*Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.*

Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata,soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Atteso che l'art. 5 bis, oggi abrogato e dichiarato incostituzionale, disponeva con riferimento

all'indennità di esproprio, che "*l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'art. 13 comma 3 della L. n. 2892 del 15/01/1985, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli art. 24 e seguenti del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. L'importo così determinato è ridotto del 40%*".

Il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune perle aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.

Si riportano di seguito le operazioni che portano alla definizione del corrispettivo di cui al comma 48 (C_{C48}):

$$C_{C48} = [0{,}6 \times VV_A - (PI_A \times A_I)] \times Q_M$$

Legenda:

Cc48 Corrispettivo da corrispondere al Comune;

VV_A Valore Venale dell'Area determinato ai sensi dell'art.37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al DPR 8 giugno 2001, n.327 e tenendo debitamente conto delle tabelle dei valori medi di mercato delle aree fabbricabili, articolate per ambiti territoriali omogeni e per singole aree e schede, quale riferimenti per l'accertamento del valore assoggettabile all'imposta municipale propria (IMU);

PI_A Prezzo Iniziale area pagato dall'originale oggetto attuatore dell'intervento;

A_I Adeguamento ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi fra il mese alla data di convenzione sino all'ultimo dato disponibile;

Q_M Quota millesimale attribuita dalle tabelle millesimali condominiali all'unità immobiliare e relative pertinenze.

Art. 04 – Eliminazione dei vincoli convenzionali gravanti sugli alloggi

E' possibile procedere alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e locazione delle unità abitative e delle loro pertinenze, nell'ambito dei P.E.E.P. e dell'edilizia convenzionata, sia per gli immobili ceduti in diritto di superficie che quelli ceduti in proprietà.

4.1 Soggetti legittimati

I soggetti legittimati a chiedere l'affrancazione dei vincoli ex art. 31 comma 49 bis della L. 488/1998 (convenzioni L. 865/'71), sono i seguenti:

Persone fisiche, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, relativamente a

immobili realizzati su aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare – P.E.E.P., approvati ai sensi della Legge n. 167/1962 ovvero eliminati ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 865/1971, trascorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento.

4.2 Alloggi realizzati nelle aree P.E.E.P. assegnate in proprietà, contenuti nelle convenzioni stipulate prima della L. 179/'92 - Procedure

Le convenzioni, stipulate prima dell'entrata in vigore della L. 179/1992, comportano limiti di godimento decennali o ventennali entro i quali gli alloggi non possono essere venduti e alla eventuale definizione dell'utenza; la L. 179/1992, ha abrogato i divieti di alienazione.

La rimozione dei vincoli convenzionali avverrà previo pagamento di un corrispettivo di affrancazione, calcolato applicando una riduzione del 50% e un'ulteriore riduzione, in relazione alla durata residua del vincolo, del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 dell'art. 31 della L. 448/1998 e riportato al successivo punto 4.4.1 del presente regolamento.

Se nella convenzione non sono previsti limiti temporali alla durata dei vincoli, ai fini del calcolo del corrispettivo, si considererà una durata convenzionale di anni 60.
Tali vincoli saranno rimossi con atto pubblico o scrittura privata autenticata, soggetti atrascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

4.3 Alloggi realizzati nelle aree P.E.E.P. assegnate in proprietà e contenuti delle convenzioni stipulate dopo la L. 179/1992 - Procedure

I soggetti interessati e abilitati alla richiesta, come da art. 2 comma 3 del presente regolamento, possono presentare istanza per la rimozione dei vincoli gravanti sugli alloggi, contenuti nelle convenzioni stipulate successivamente all'entrata in vigore della L. 179/1992.

La rimozione dei suddetti vincoli avverrà previo pagamento di un corrispettivo di affrancazione, calcolato applicando una riduzione del 50% e un'ulteriore riduzione, in relazione alla durata residua del vincolo, del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 dell'art. 31 della L. 448/1998 e riportato al successivo punto 4.4.1 del presente regolamento.
Tali vincoli saranno rimossi con atto pubblico o scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Per alloggi P.E.E.P. in diritto di proprietà con convenzione stipulata in adozione di piano adottato

a decorrere dal 1° Gennaio 1997 (data di entrata in vigore della L. 662/1996), in presenza di ulteriori vincoli o limitazioni presenti in convenzione non è possibile sostituire la convenzione originaria con una sostitutiva ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 380/2001 con obblighi minori.

4.4 Calcolo del corrispettivo

4.4.1 Rimozione vincoli di prezzo su immobili in diritto di proprietà

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.M. 151/2000, il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, per alloggi ricompresi in piani P.E.E.P. e analoghi, risulta pari al 50% del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale di ciascuna unità immobiliare e ridotto attraverso un coefficiente riduttivo calcolato come differenza tra il numero di anni di durata della convenzione e il numero di anni, o loro frazione, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata secondo la seguente formula:

$$C_{RV} = C_{C48} \times Q_M \times 0{,}5 \times (ADC - ATC) / ADC$$

Legenda:

C_{RV} Corrispettivo rimozione vincoli;

C_{C48} Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'art. 31 comma 48 della L. 488/1998, così come definito al punto 3.4.1 del presente regolamento;

Q_M Quota millesimale attribuita dalle tabelle millesimali condominiali all'unità immobiliare e relative pertinenze.

ADC numero durata anni della convenzione;

ATC numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione.

Nel caso in cui il corrispettivo dell'affrancazione è determinato in misura corrispondente al limite massimo previsto, decade l'applicabilità del D.M. 151/2000 e quindi non saranno previste la riduzione del 50% e quella corrispondente al tempo trascorso, relativo al corrispettivo

$$CRV = CC48 \times QM$$

4.4.2 Rimozione vincoli per rimborsi

Il vincolo è rimosso, anche ai fini dell'estinzione delle pretese di rimborso di cui all'art. 31 comma 49-quater, secondo periodo, della L. 448/1998, per effetto della stipula della convenzione tra le parti.

Art. 05 – Procedura

Il procedimento tecnico amministrativo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione, viene avviato su istanza di parte (a richiesta del singolo proprietario), che dovrà presentare apposita istanza sulla base della modulistica appositamente predisposta e scaricabile sul sito web del Comune.

La domanda dovrà pervenire al Comune di Badia Polesine tramite PEC, via posta o cartacea consegnata a mano all'Ufficio Protocollo.

Qualora la documentazione prodotta dovesse risultare incompleta o difforme, il Responsabile del Procedimento provvederà ad inoltrare formale richiesta di integrazioni per l'acquisizione degli atti e delle informazioni mancanti; la richiesta formale interrompe il termine del procedimento, che continuerà a decorrere dalla data di integrazione degli atti richiesti.

Il comune, entro 90 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza completa in ogni sua parte, provvederà a comunicare a mezzo di lettera raccomandata, PEC, o consegnata direttamente al soggetto richiedente, il corrispettivo definitivo da corrispondere all'Ente, che resterà invariato per n. 180 giorni a partire dalla ricezione della comunicazione.

Entro i 30 giorni successivi il cittadino dovrà dichiarare su apposito modulo la propriaadesione scritta, la preferenza sulla forma dell'atto convenzionale da stipulare (atto pubblico oscrittura privata autenticata) e la scelta del Pubblico Ufficio Rogante.

Farà seguito la stipula di atto pubblico o scritturaprovata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei Registri Immobiliari, con spese a carico del richiedente.

Il procedimento, salvo sospensioni dei termini per richiesta integrazione documentale, deve espletarsi in massimo n. 90 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Art. 06 – Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietàe di affrancazione dai vincoli di prezzo potrà essere effettuato:

a) in un'unica soluzione prima della stipula del contratto e comunque entro 30 giorni dalla

ricezione da parte del richiedente della comunicazione di determinazione del corrispettivo;

b) su richiesta di parte, con dilazione di pagamento del corrispettivo fino a un massimo di 18 mesi in un numero massimo di n. 3 rate, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs n.385/1993, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve, a prima richiesta, prevedere espressamente la rinuncia albeneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c., secondo comma, del codice civile, nonché la facoltà del comune di richiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento della rata.

In caso di concessione della dilazione di pagamento, la stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo, ai sensi dell'art. 2645-quater del codice civile, possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata e la presentazione della polizza fidejussoria nelle modalità sopra descritte.

L'istanza di dilazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di determinazione del corrispettivo e il pagamento della prima rata nei successivi 30 giorni.

Il corrispettivo previsto dovrà essere pagato con versamento a favore del Comune di Badia Polesine tramite bonifico bancario o mediante la piattaforma digitale PagoPA.

Art. 07 – Spese

Tutte le spese tecniche, fiscali e notarili inerenti le procedure di cui al presente regolamento, nonché tutte le eventuali spese ad esse conseguenti, sono poste interamente a carico dei richiedenti.

Art. 08 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.___ del ___/___/_____ed è entra in vigore in data____/___/

ELENCO AREE INTERESSATE ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA'

Le aree individuate dal Comune per la possibilità di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e per la rimozione deivincoli della relativa convenzione stipulata, sono le seguenti:

N.	DENOMINAZIONE	CONVENZIONE	TIPOLOGIA	DATA	DURATA
1	EDIL CAMPESAN	Segretario Comunale	proprietà	31.08.00	
2	COOP. ALTO POLESINE	Notaio Ferrari	proprietà	17.01.79	
3	COOP. SAN GIUSEPPE	Notaio Palmieri	proprietà	08.01.79	
4	COOP. METALFONDER	Notaio Palmieri	proprietà	08.05.78	
5	COOP. CAPITELLO	Notaio Palmieri	proprietà	08.05.78	
6	COOP. ALTO POLESINE	Notaio Palmieri	proprietà	17.01.79	
7	IACP	Notaio Sanley	diritto superficie	09.02.76	99
8	IACP	Notaio Sanley	diritto superficie	09.02.76	99
9	IACP	Notaio Sanley	diritto superficie	09.02.76	99
10	IACP	Notaio Wurzer	diritto superficie	17.06.97	99
11	IACP	Notaio Sanley	diritto superficie	09.02.76	99
12	IACP	Notaio Wurzer	diritto superficie	17.06.97	99
13	COOP. SAN GIUSEPPE	Notaio Palmieri	proprietà	30.09.81	
14	COOP. CAPITELLO	Notaio Palmieri	proprietà	08.05.78	
15	CO.VE.LA.	Notaio Palmieri	proprietà	08.01.82	
16	COOP. ALTO POLESINE	Notaio Palmieri	proprietà	17.01.79	
17	HABITAT 78	Notaio Palmieri	proprietà	30.07.82	
18	EDIL TASSO	Atto unilaterale	proprietà	31.01.01	
19	RE.TI.CE.	Atto unilaterale	proprietà	09.06.04	
20	CHINI SRL	Notaio Schiavi	diritto superficie	23.04.90	99
21	AL SOL SRL	Notaio Schiavi	diritto superficie	23.04.90	99
22	COOP. S. PIO X	Notaio Wurzer	proprietà	30.01.91	
23	SCARL	Notaio Wurzer	proprietà	25.05.94	
24	LA NUOVA VANGADIZZA	Notaio Wurzer	diritto superficie	10.05.93	99

25	IACP	Notaio Wurzer	diritto superficie	17.06.97	99
26	COOP. SAN GIORGIO	Notaio Merlo	diritto superficie	02.04.90	99
27	COOP. SAN GIORGIO	Notaio Merlo	proprietà	02.04.90	
28	CO.R.ED.	Notaio Wurzer	proprietà	25.05.94	
29	COOP. SAN PIO X	Notaio Wurzer	proprietà	29.08.88	
30	COOP. SAN PIO X	Notaio Wurzer	proprietà	21.12.91	
31	COOP. ALTO POLESINE	Notaio Wurzer	proprietà	17.06.89	
32	GARBO COSTRUZIONI	Notaio Wurzer	proprietà	02.02.98	

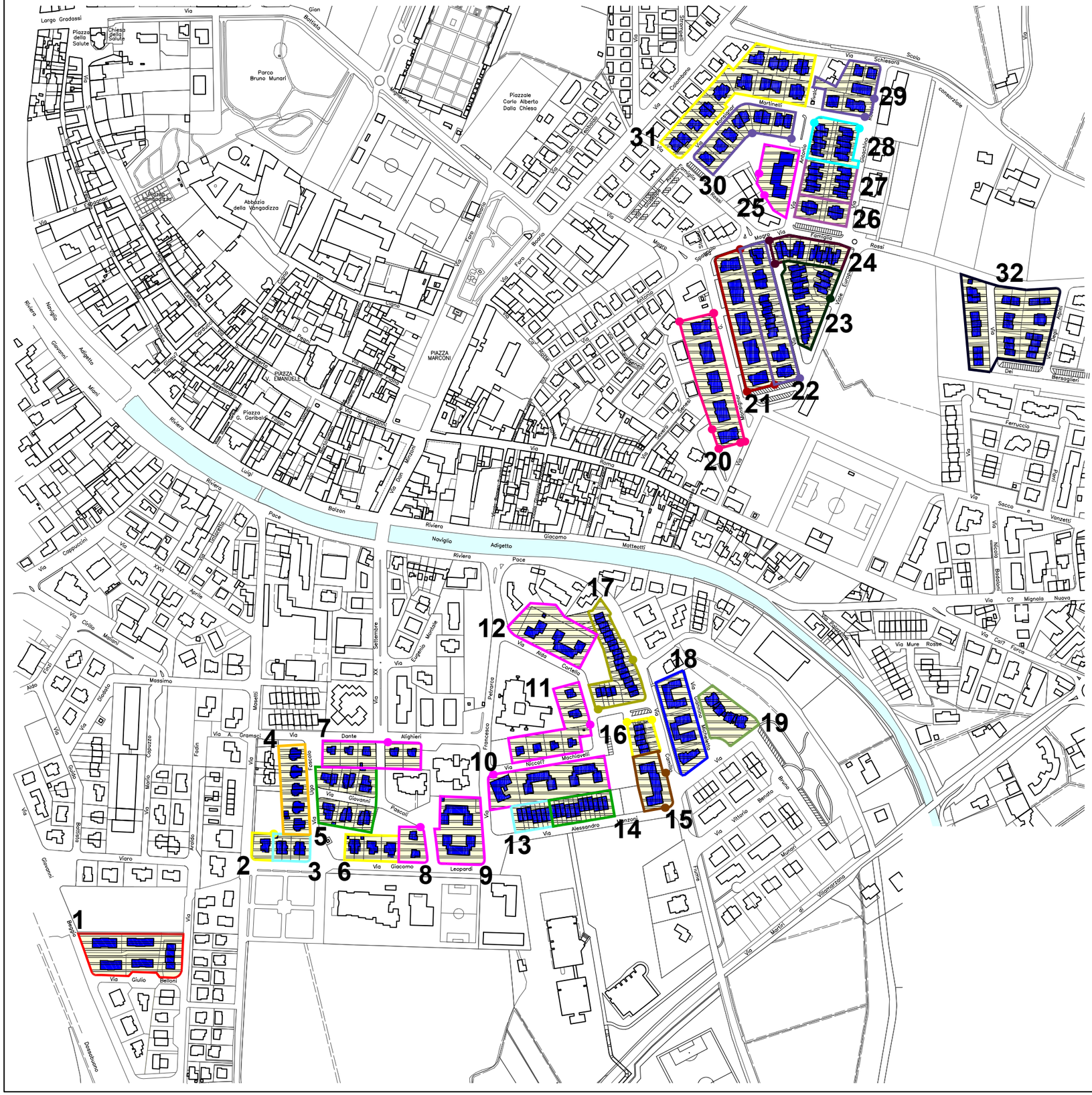

LEGENDA

1- EDIL CAMPESAN	(diritto di proprietà)	
2- COOP. EDIL. ALTOPOLESINE	(diritto di proprietà)	
3- COOP. SAN GIUSEPPE	(diritto di proprietà)	
4- COOP. METALFONDER	(diritto di proprietà)	
5- COOP. CAPITELLO	(diritto di proprietà)	
6- COOP. EDIL. ALTOPOLESINE	(diritto di proprietà)	
7- IST. AUT. CASE POPOLARI	(diritto di superficie)	
8- IST. AUT. CASE POPOLARI	(diritto di superficie)	
9- IST. AUT. CASE POPOLARI	(diritto di superficie)	
10- IST. AUT. CASE POPOLARI	(diritto di superficie)	
11- IST. AUT. CASE POPOLARI	(diritto di superficie)	
12- IST. AUT. CASE POPOLARI	(diritto di superficie)	
13- COOP. SAN GIUSEPPE	(diritto di proprietà)	
14- COOP. CAPITELLO	(diritto di proprietà)	
15- CO.VE.LA	(diritto di proprietà)	
16- COOP. EDIL. ALTOPOLESINE	(diritto di proprietà)	
17- HABITAT 78	(diritto di proprietà)	
18- EDIL TASSO	(diritto di proprietà)	
19- RE.T.I.C.E.	(diritto di proprietà)	
20- CHINI	(diritto di superficie)	
21- AL SOL	(diritto di superficie)	
22- COOP. S. PIO X	(diritto di proprietà)	
23- COOP. DI COSTR. S.C.A.R.L.	(diritto di proprietà)	
24- LA NUOVA VANGADIZZA	(diritto di superficie)	
25- IST. AUT. CASE POPOLARI	(diritto di superficie)	
26- COOP. S. GIORGIO	(diritto di superficie)	
27- COOP. S. GIORGIO	(diritto di proprietà)	
28- CO.RE.D.	(diritto di proprietà)	
29- COOP. S. PIO X	(diritto di proprietà)	
30- COOP. S. PIO X	(diritto di superficie)	
31- COOP. EDIL. ALTOPOLESINE	(diritto di proprietà)	
32- GARBO COSTRUZIONI	(diritto di proprietà)	

PLANIMETRIA GENERALE

1- EDIL CAMPESAN

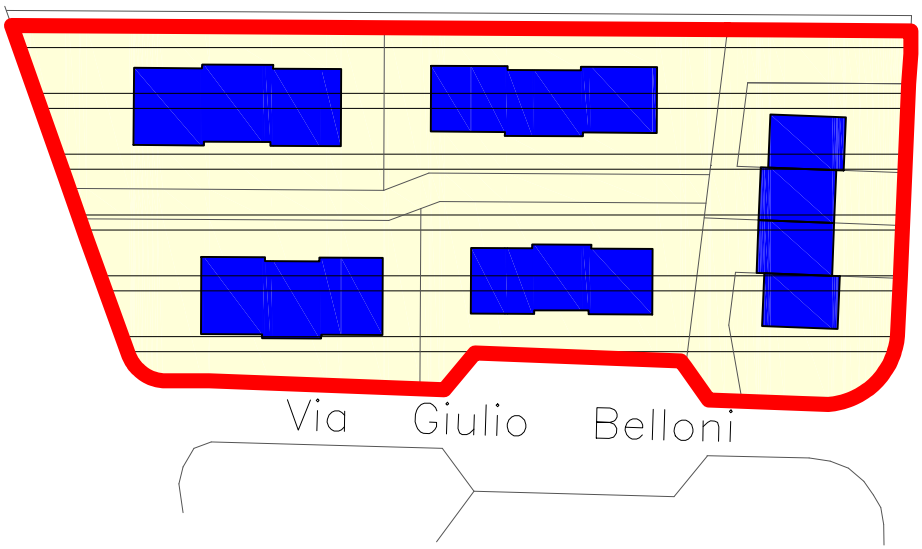

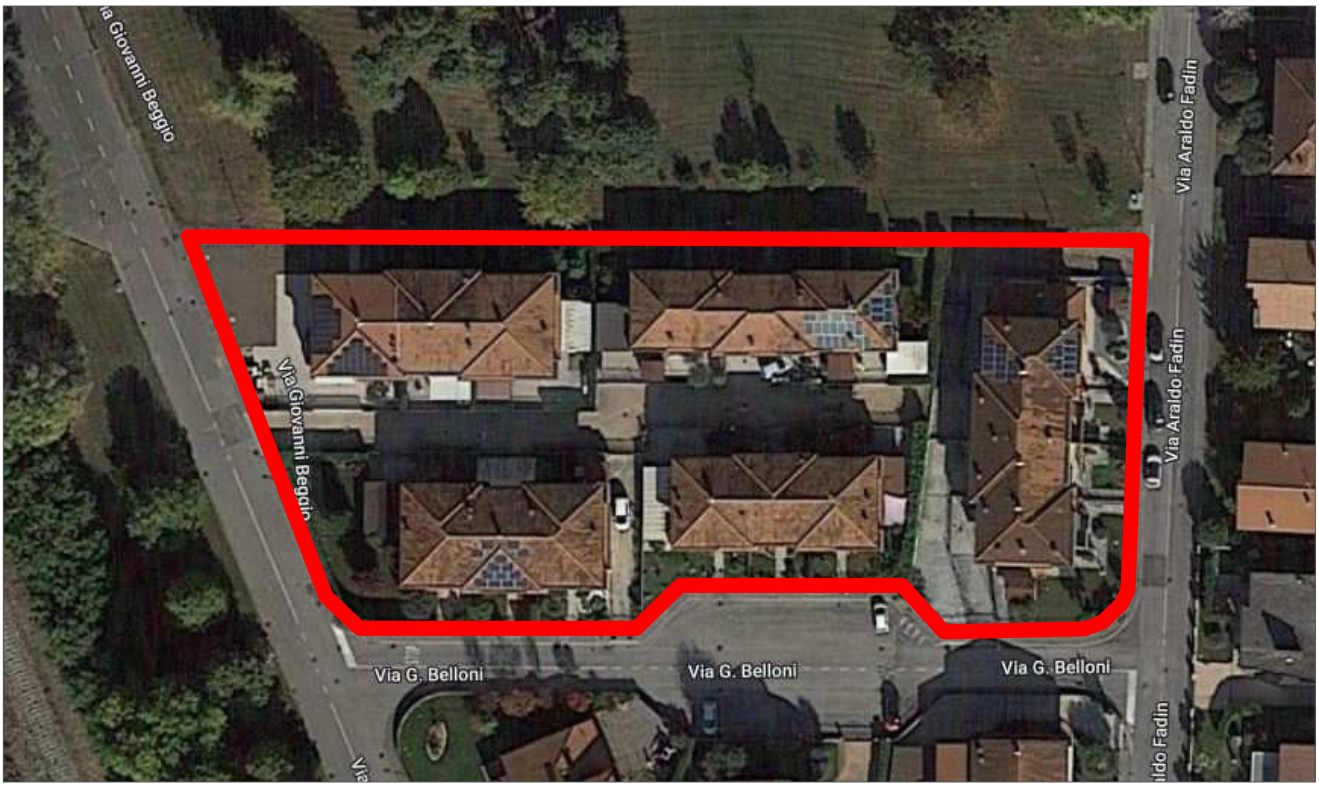

2- COOP. EDIL. ALTOPOLESINE

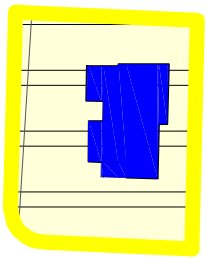

via Giacomo Leopardi

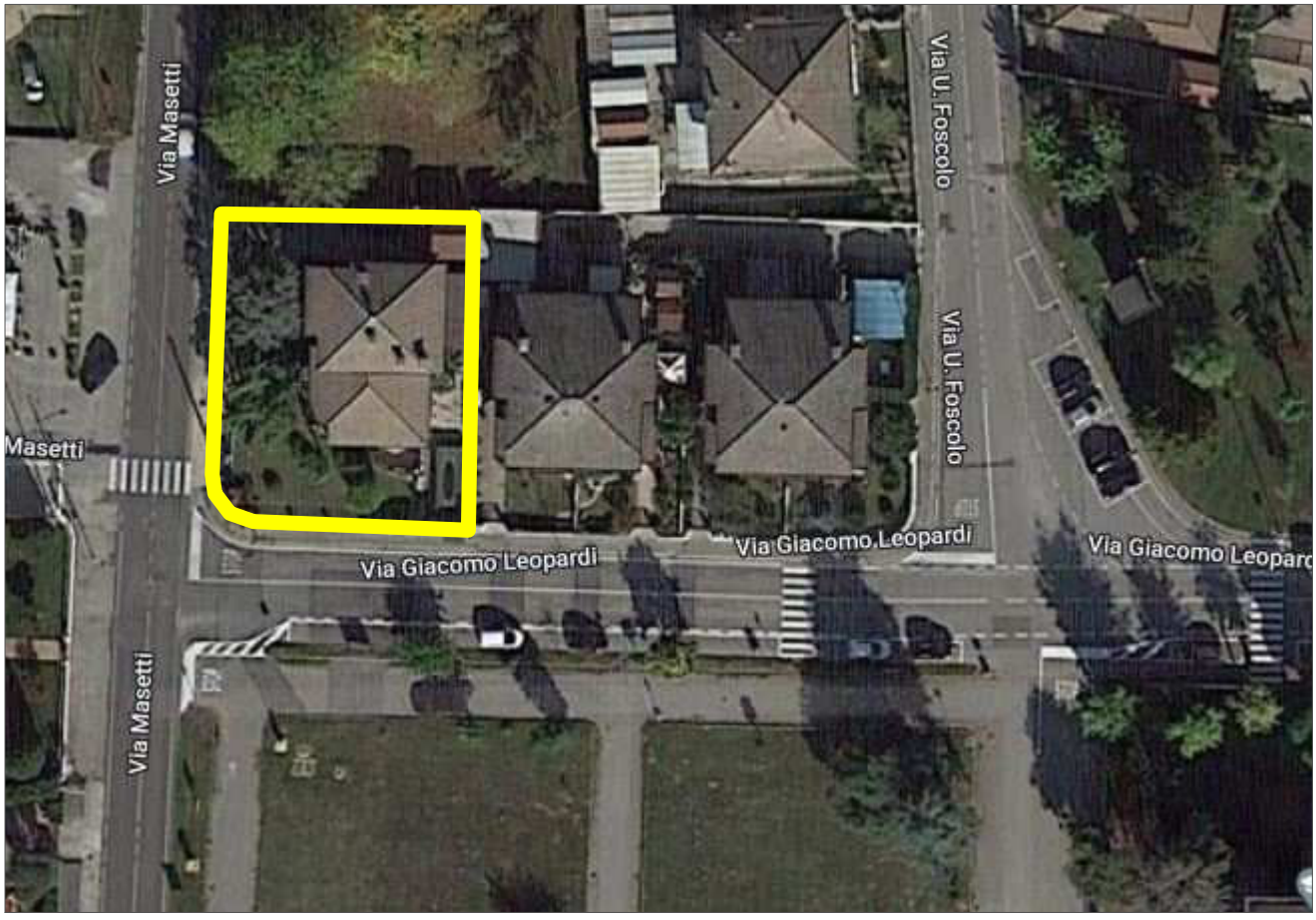

3- COOP. SAN GIUSEPPE

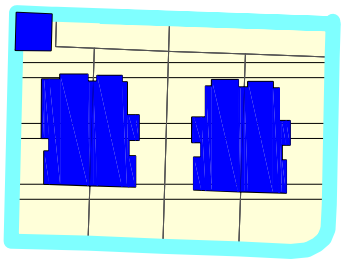

via Giacomo Leopardi

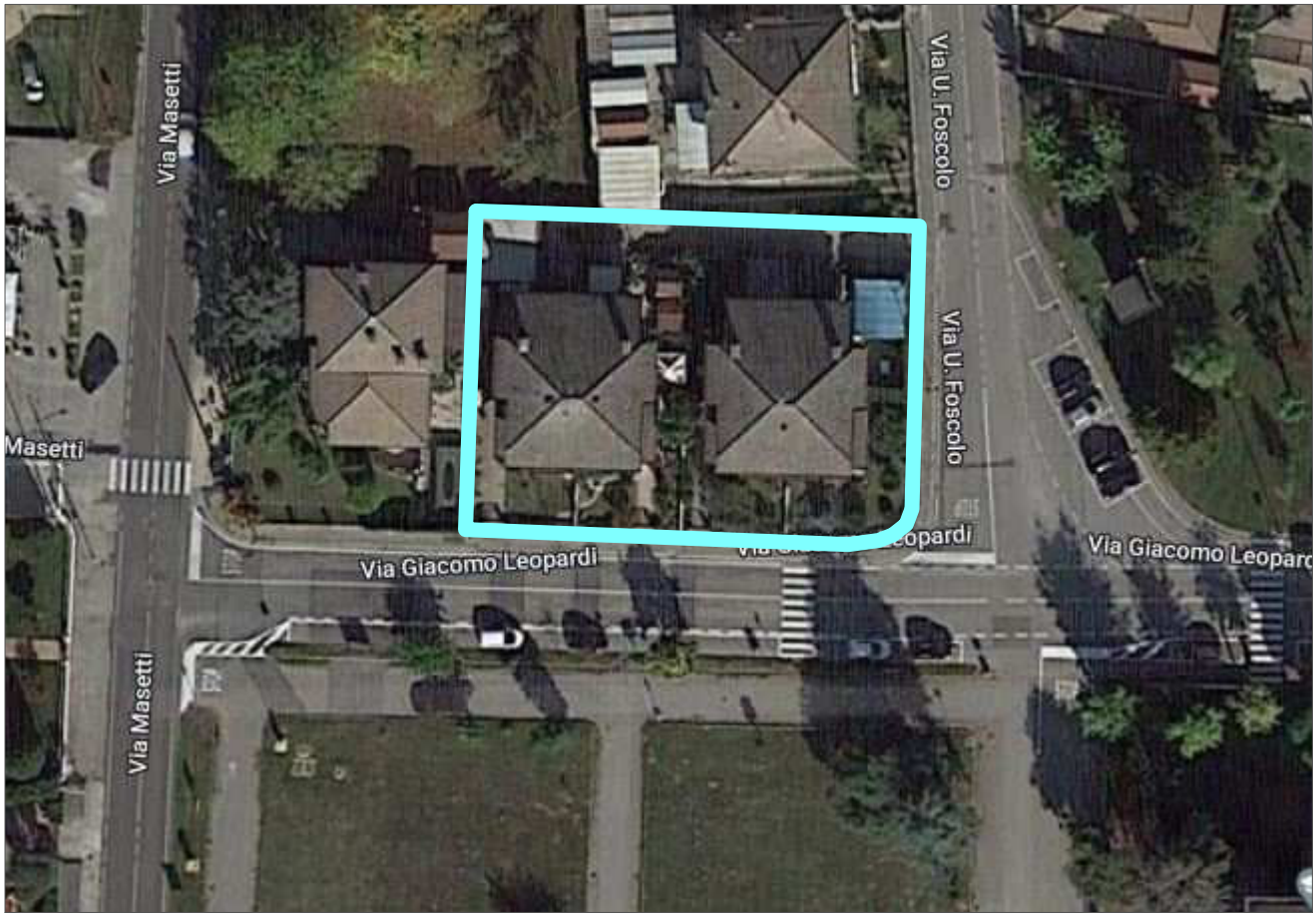

4- COOP. METALFONDER

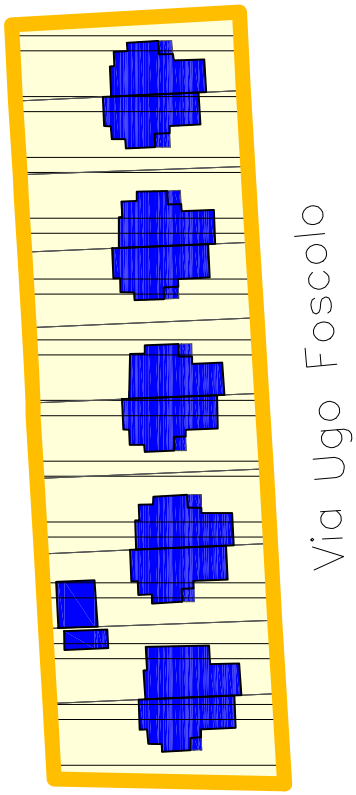

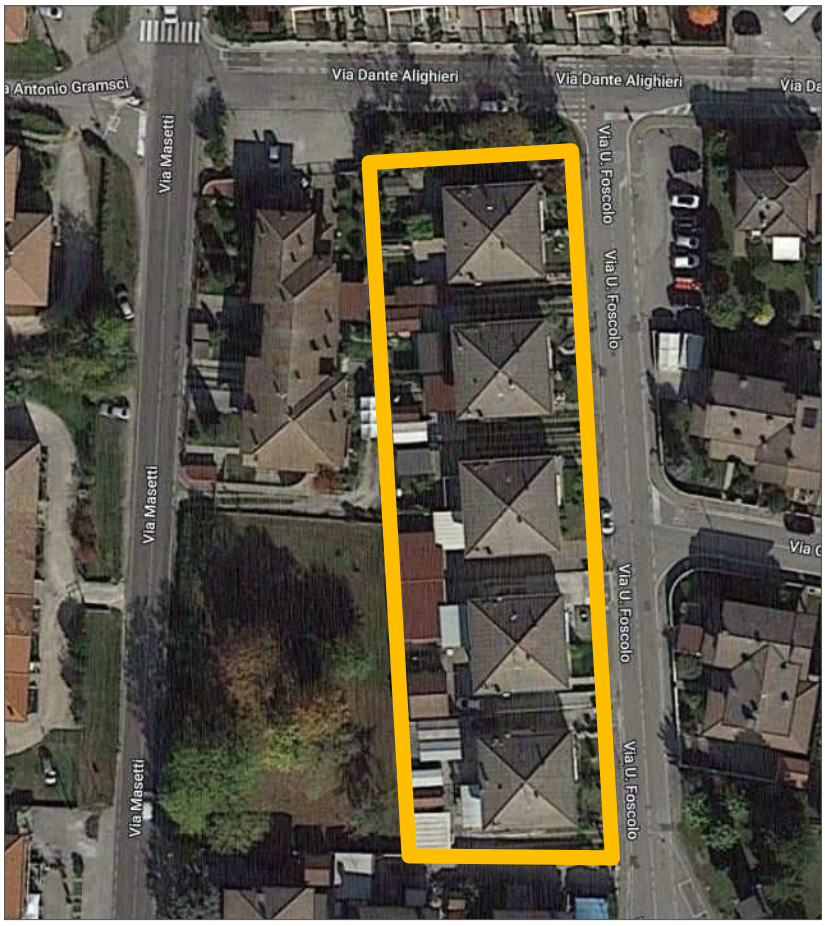

5- COOP. CAPITELLO

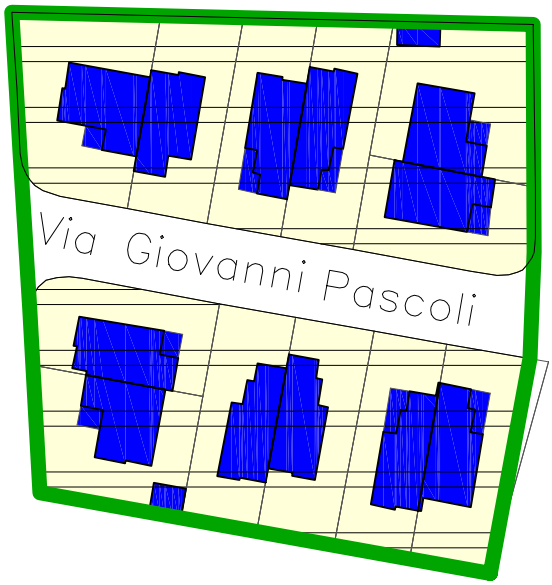

6- COOP. EDIL. ALTOPOLESINE

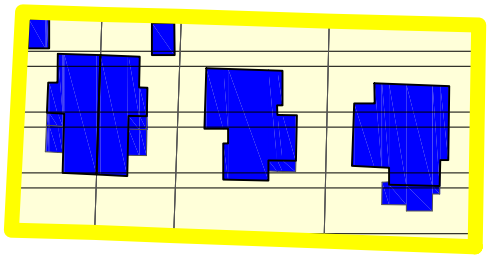

via Giacomo Leopardi

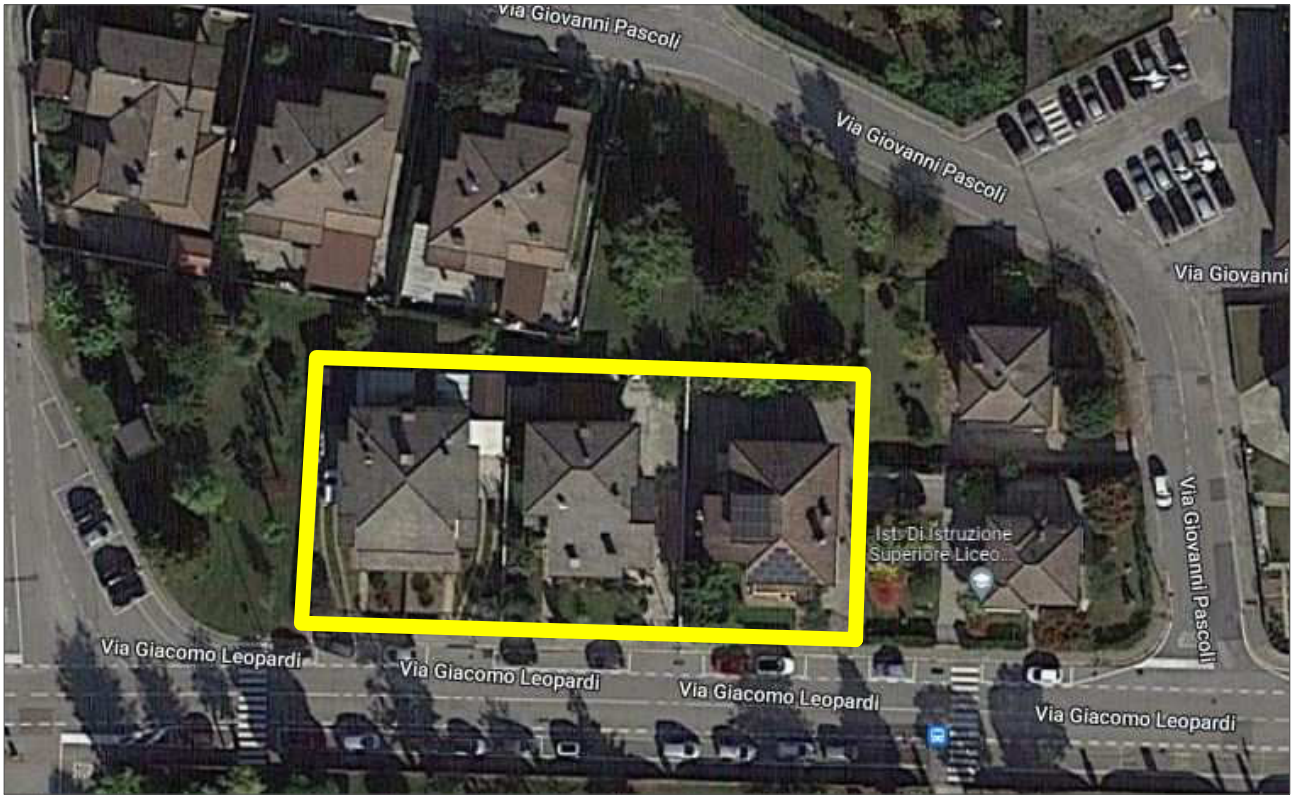

7- IST. AUT. CASE POPOLARI

via Dante Alighieri

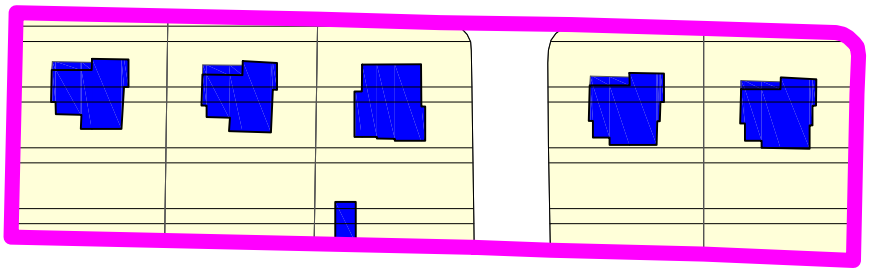

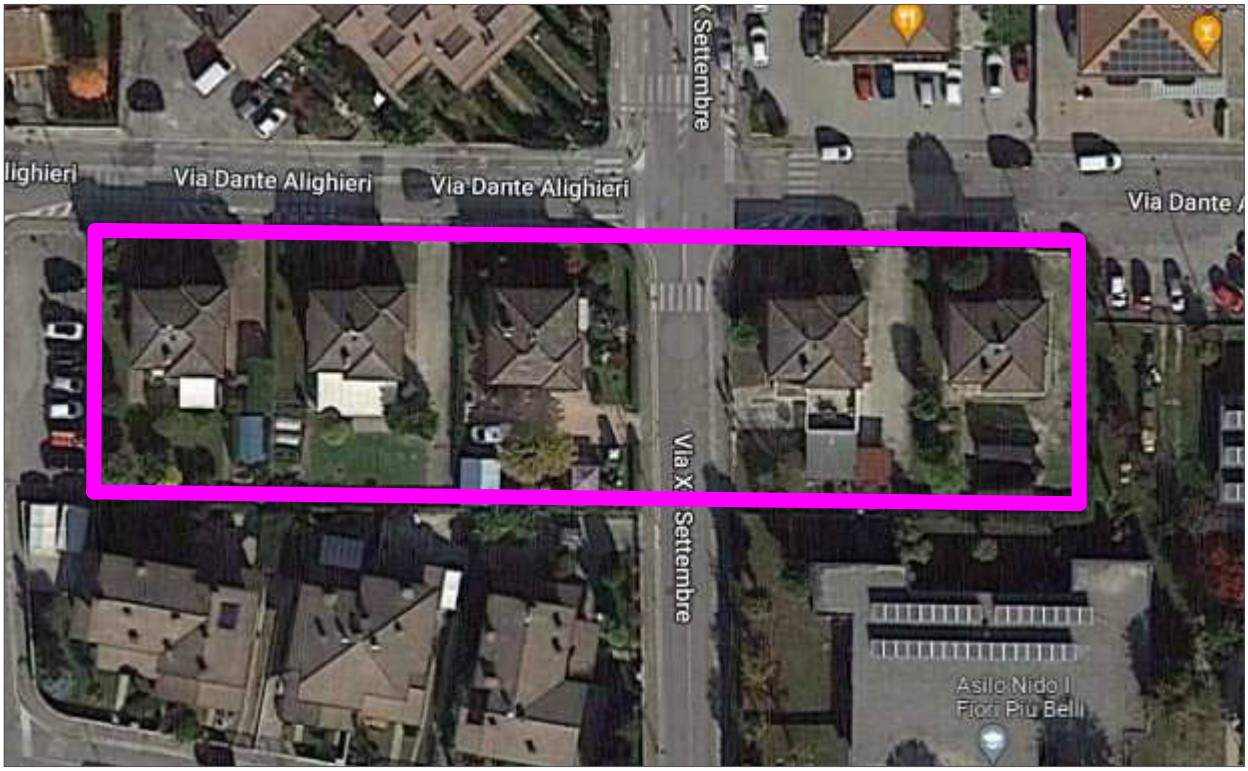

8- IST. AUT. CASE POPOLARI

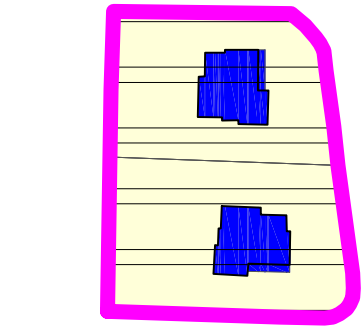

via Giacomo Leopardi

9- IST. AUT. CASE POPOLARI

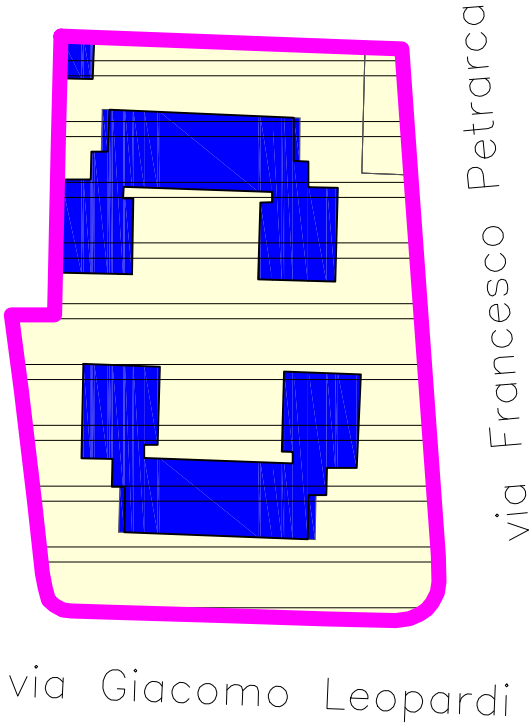

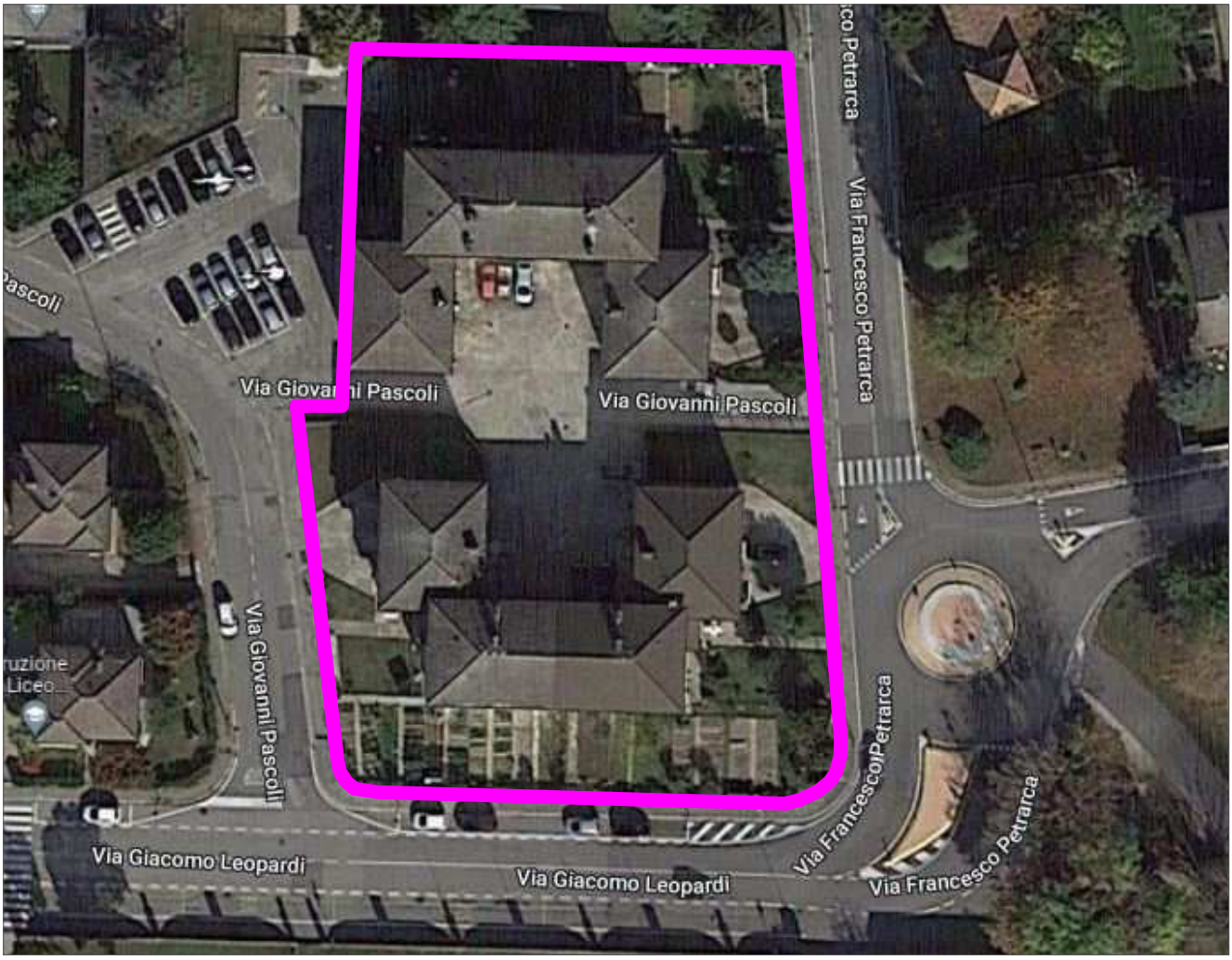

10- IST. AUT. CASE POPOLARI

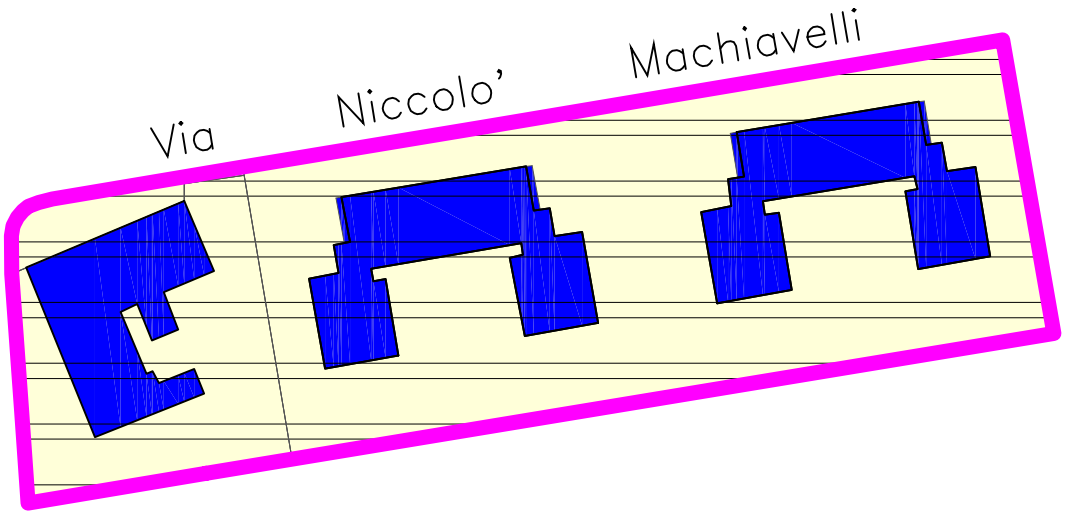

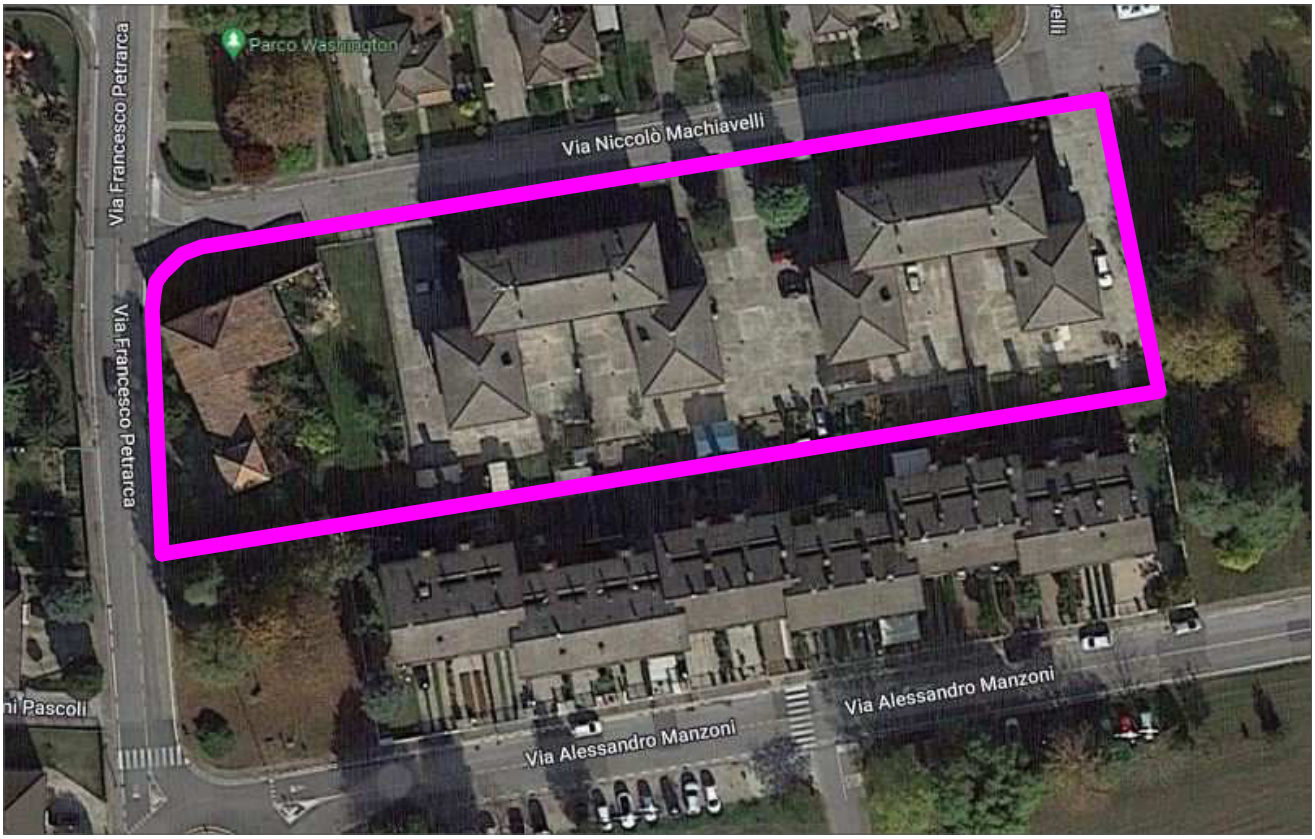

11- IST. AUT. CASE POPOLARI

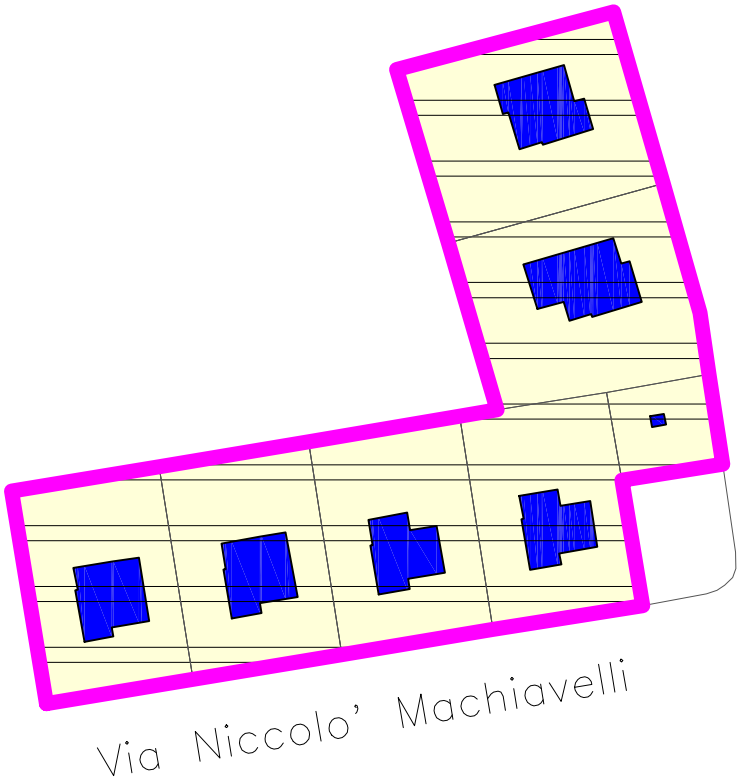

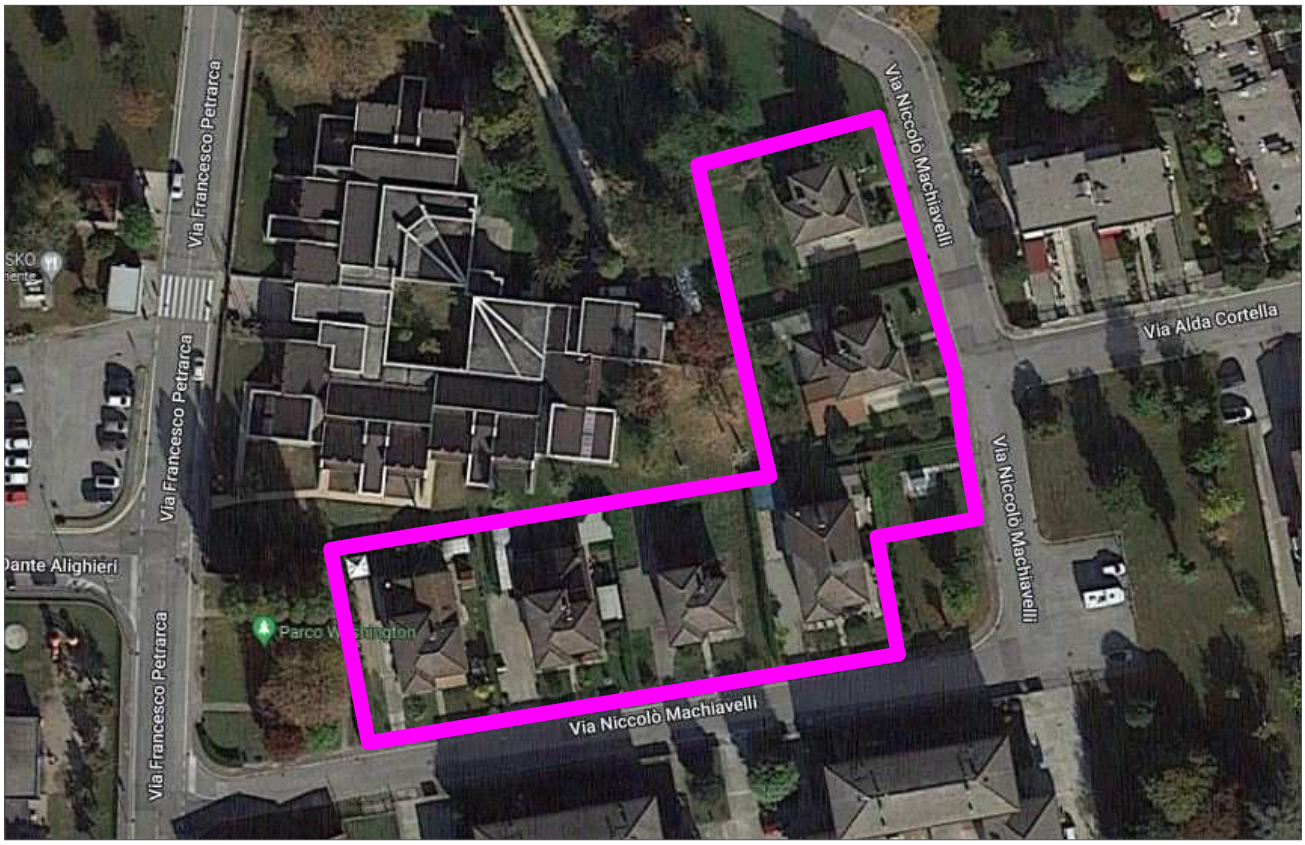

12- IST. AUT. CASE POPOLARI

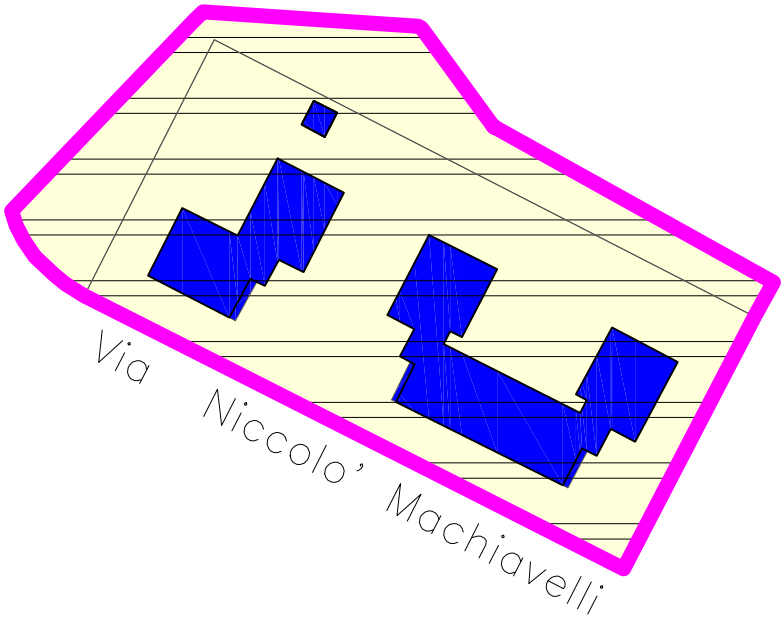

13- COOP. SAN GIUSEPPE

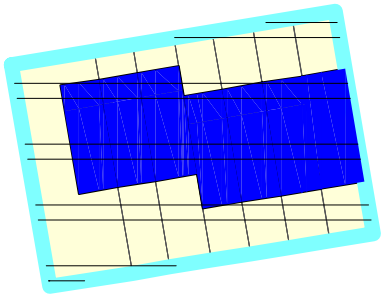

Via Alessandro Manzoni

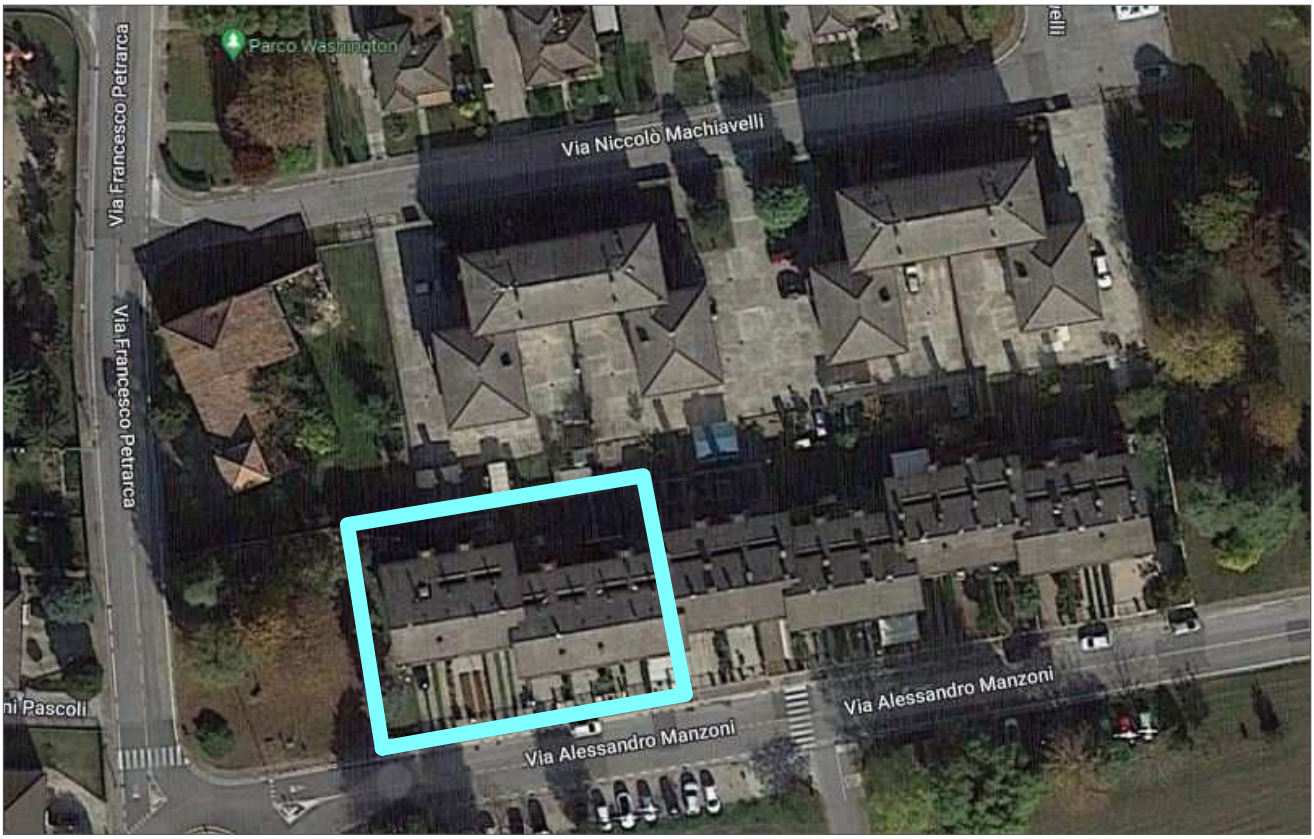

14- COOP. CAPITELLO

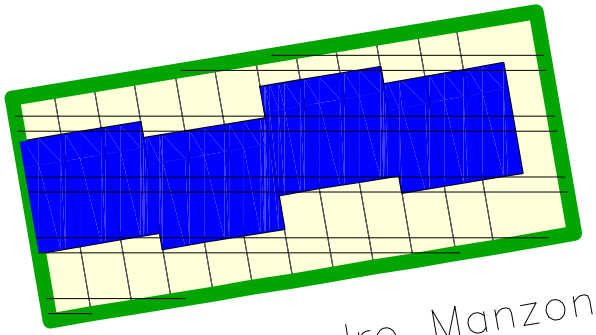

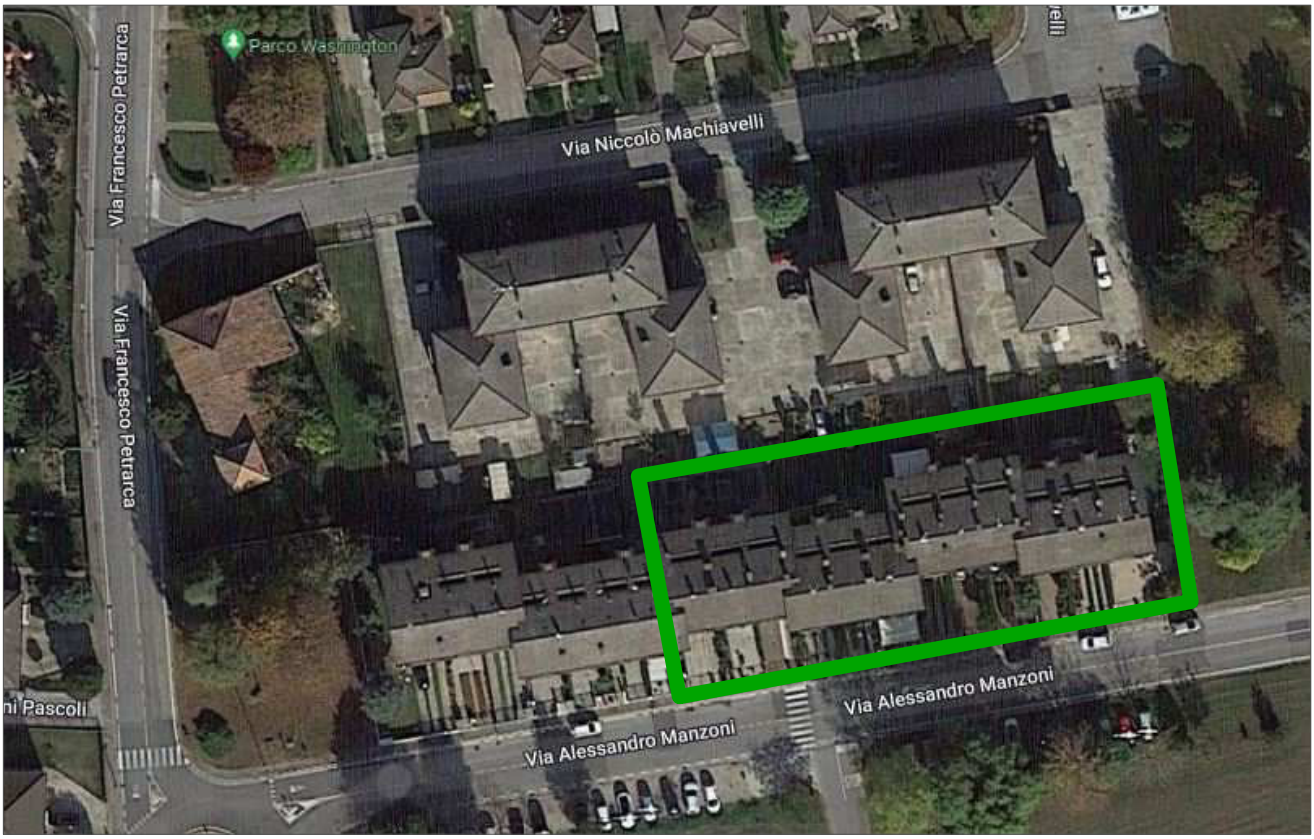

15- CO.VE.LA

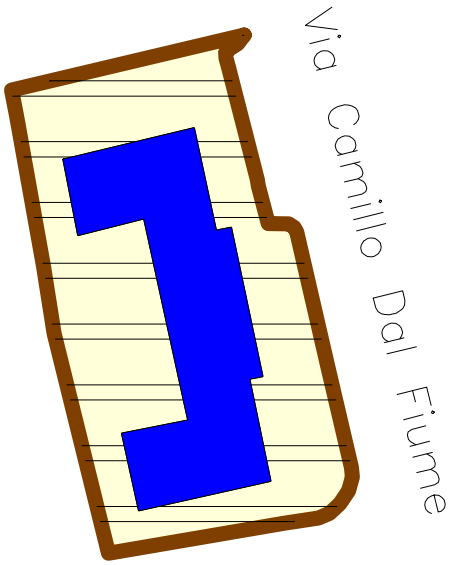
Via Camillo Dal Fiume

Via Alda Cortella
Via C. dal Fiume
Via Niccolò Machiavelli
Via Giannino Micheletto
Via B. Munari
Via Alessandro Manzoni

16- COOP. EDIL. ALTOPOLESINE

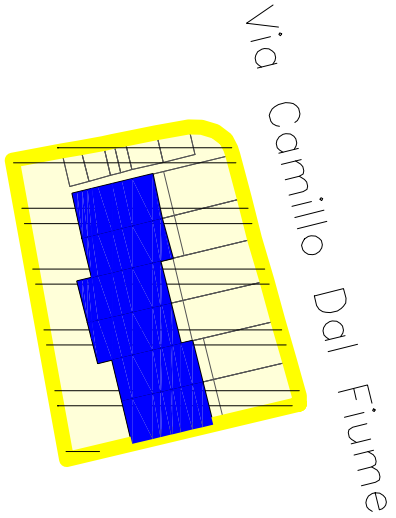

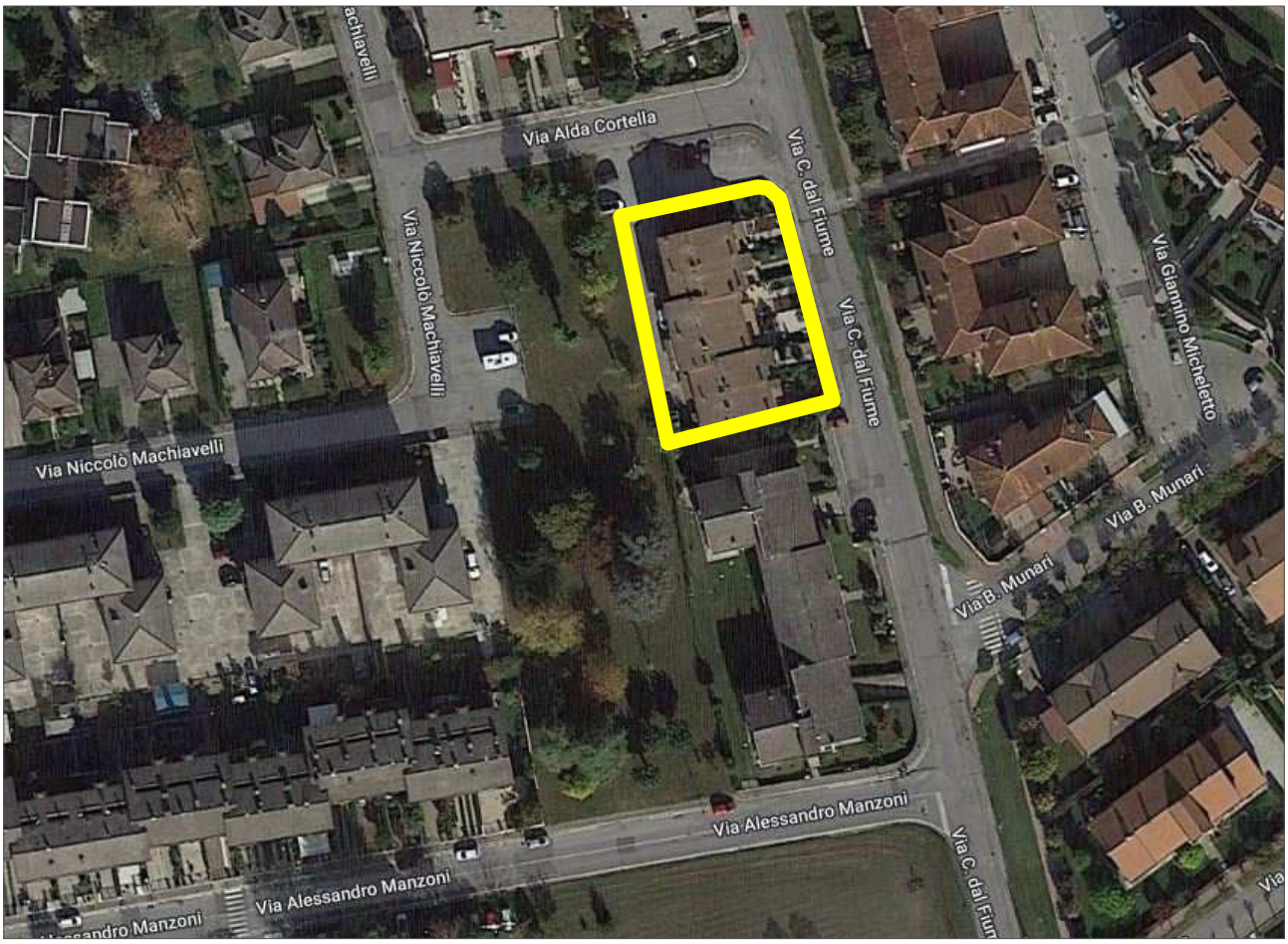

17- HABITAT 78

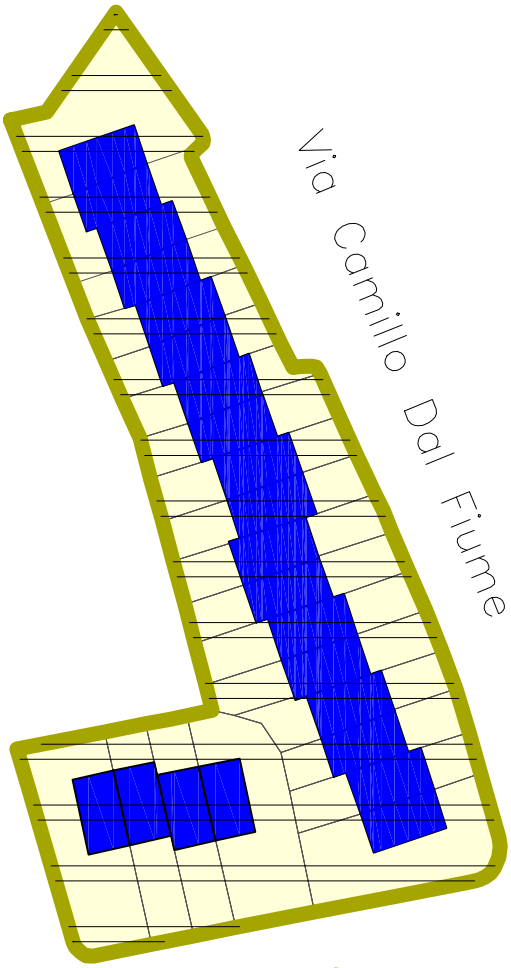

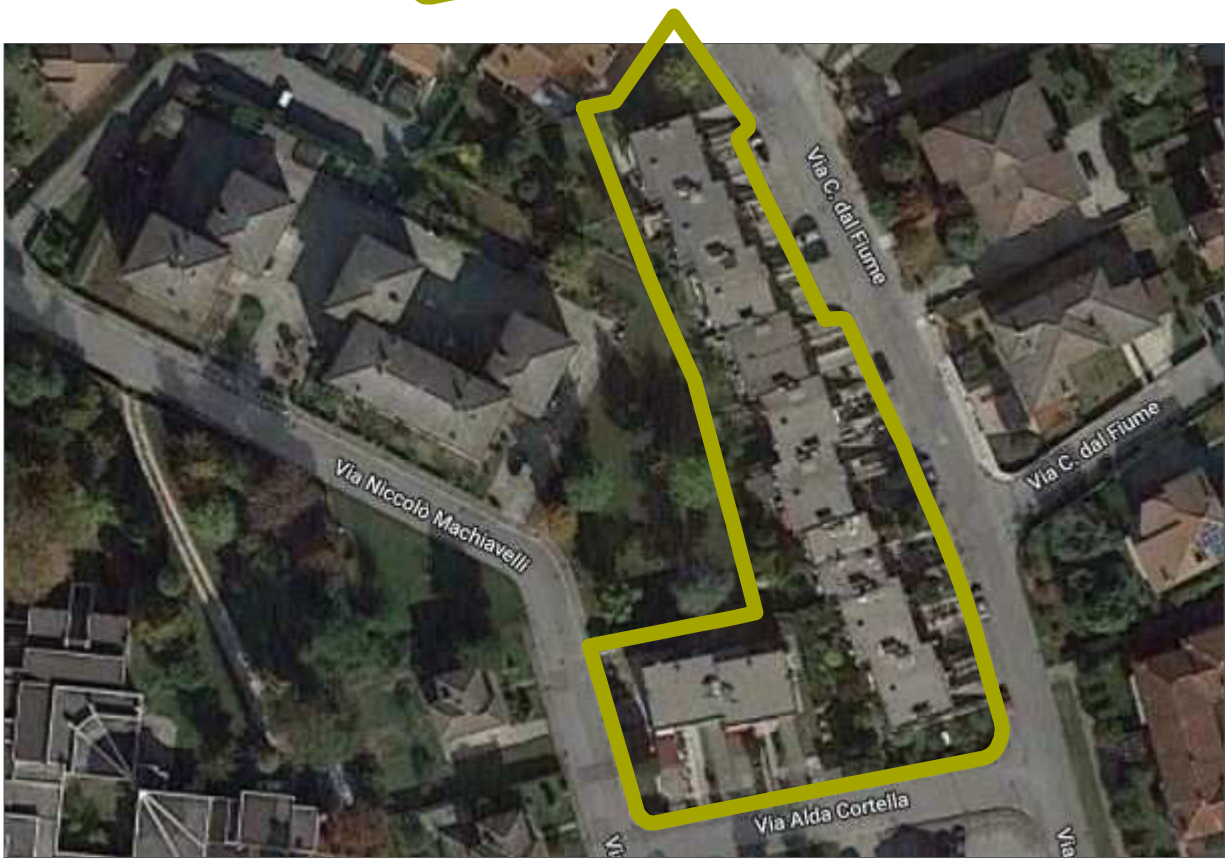

18- EDIL TASSO

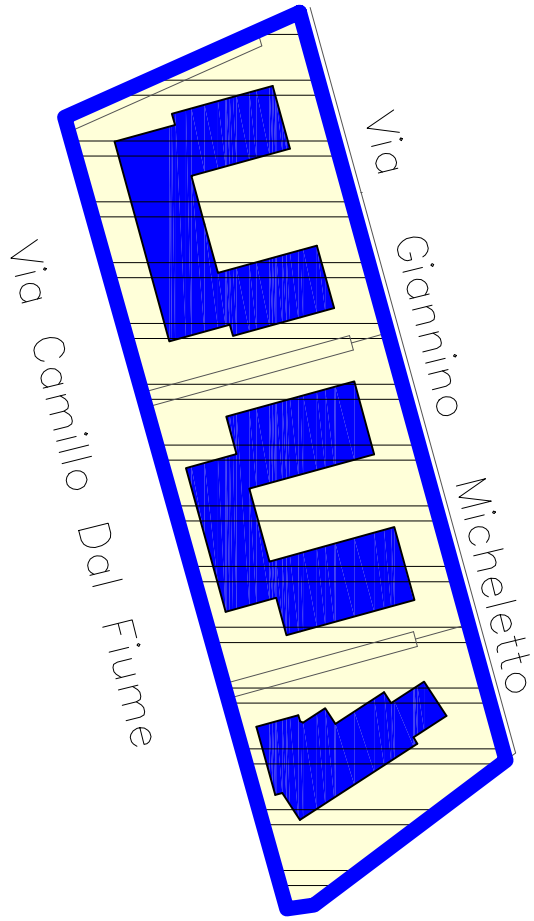

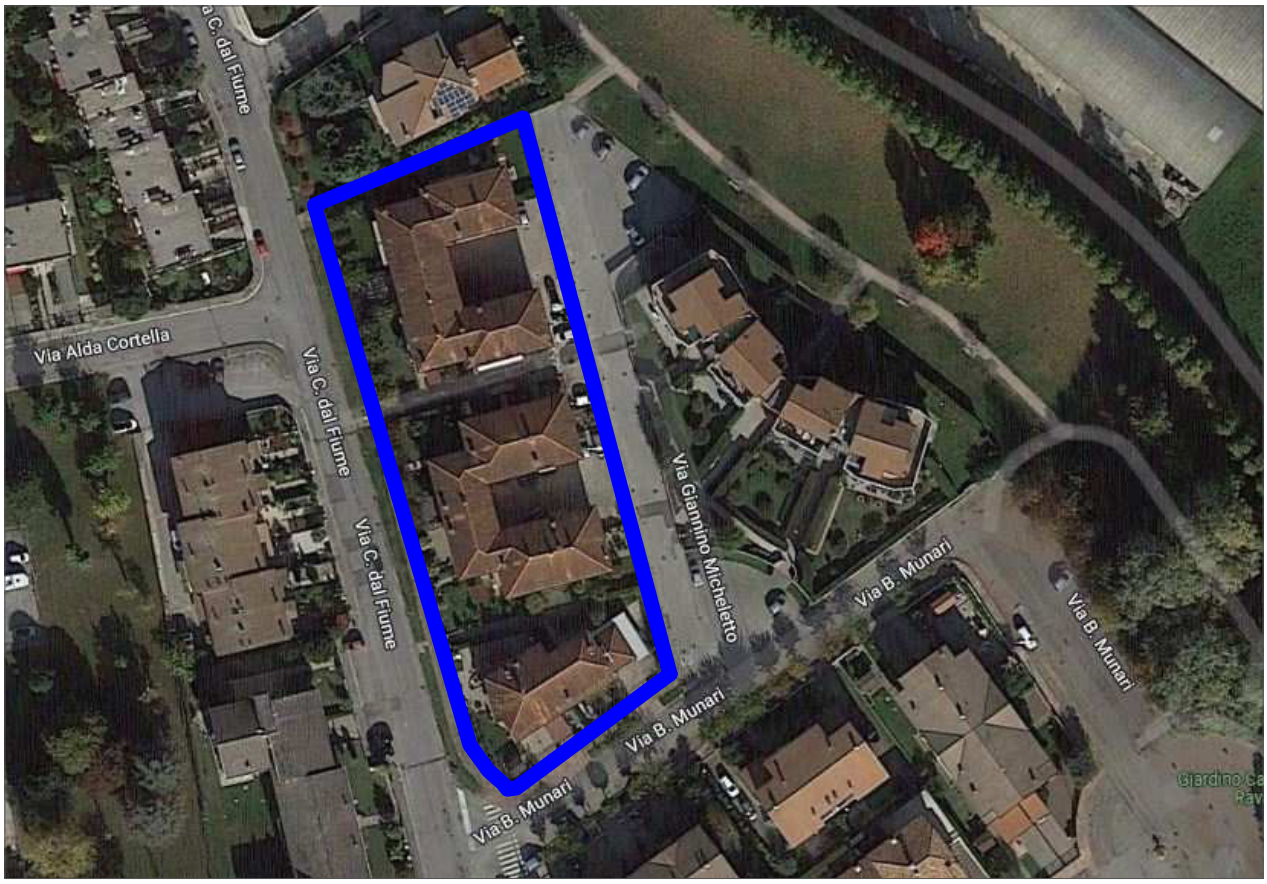

19- RE.T.I.C.E.

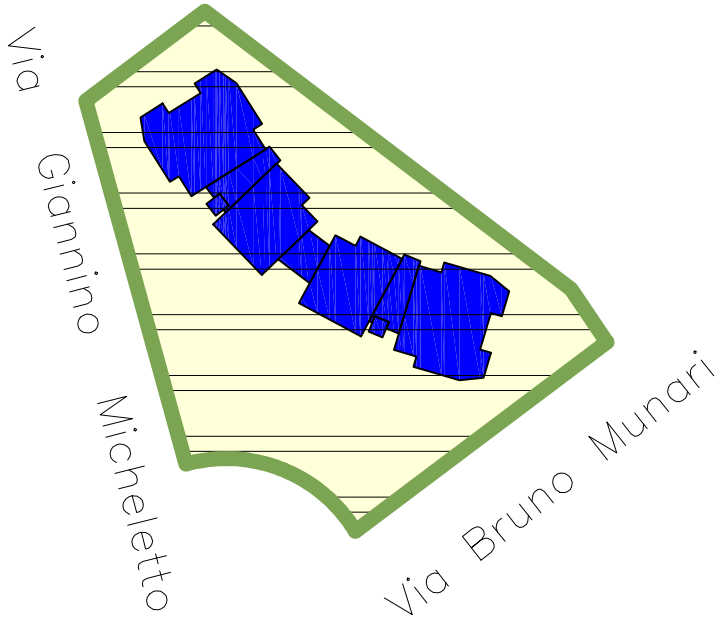
Via Giannino Micheletto
Via Bruno Munari

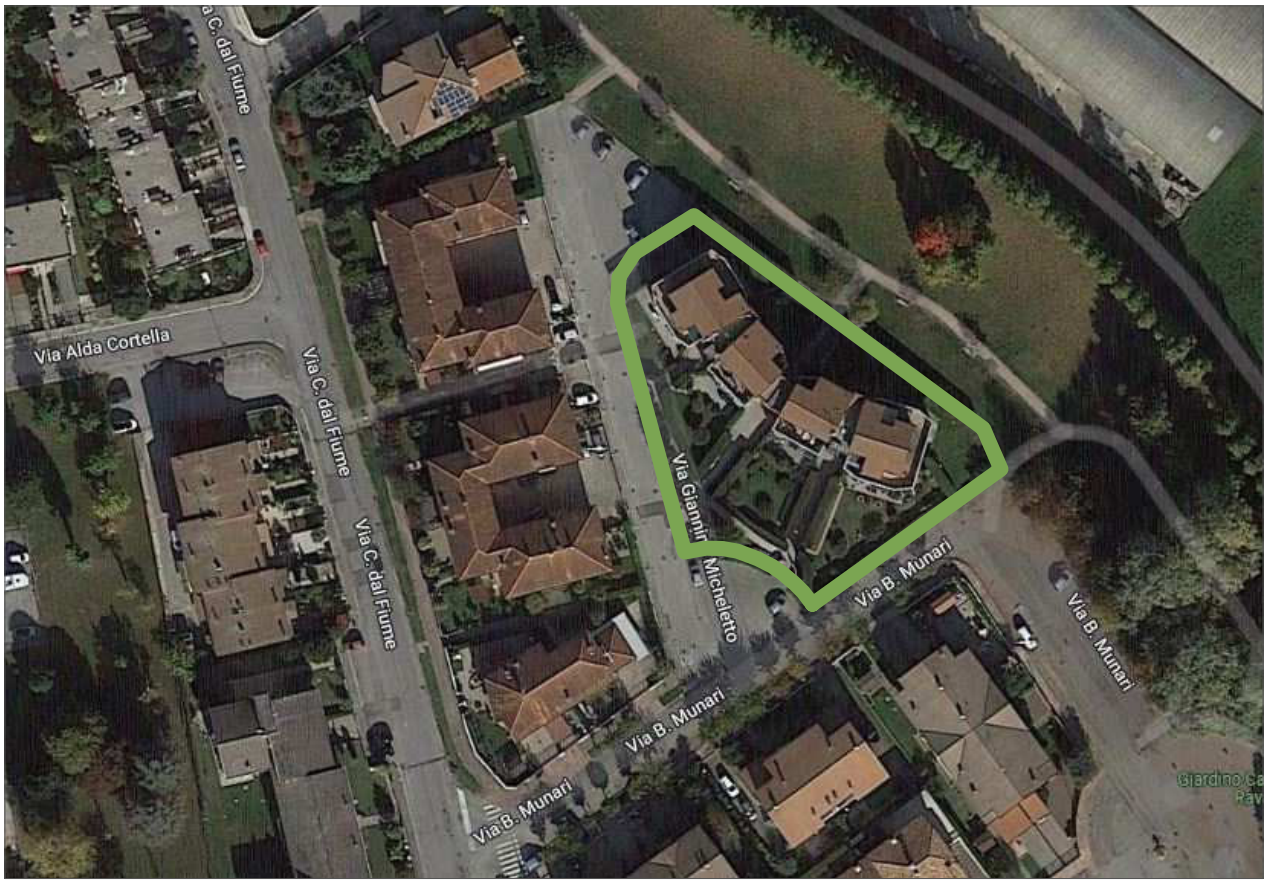
Via C. dal Fiume
Via Alda Cortella
Via C. dal Fiume
Via C. dal Fiume
Via Giannini
Micheletto
Via B. Munari
Via B. Munari
Via B. Munari
Via B. Munari

20- CHINI

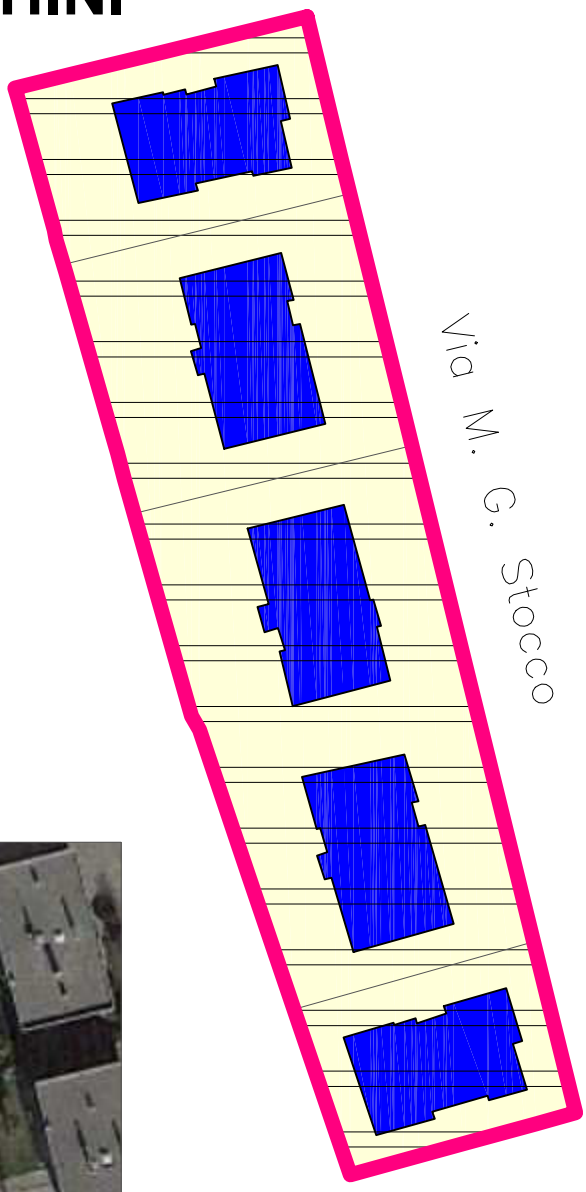
Via M. G. Stocco

Via Monsignor Guido Stocco
Via S. Senesi
Via S. Senesi

21- AL SOL

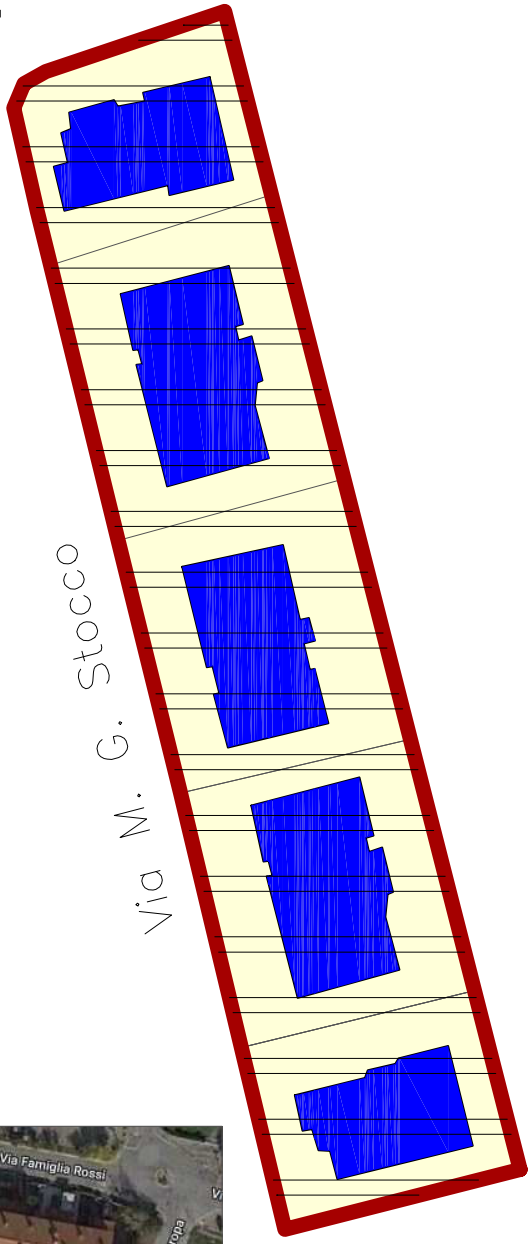
Via M. G. Stocco

Via Famiglia Rossi
Via Famiglia Rossi
Via Magro
Via Magro
Via Antonio Spagnolo
Via Monsignor Guido Stocco
Via Monsignor Guido Stocco
Via Estepa
Via Estepa
Via Estepa
Viale Europa
Viale Europa
Via S. Senesi
Via S. Senesi

22- COOP. S. PIO X

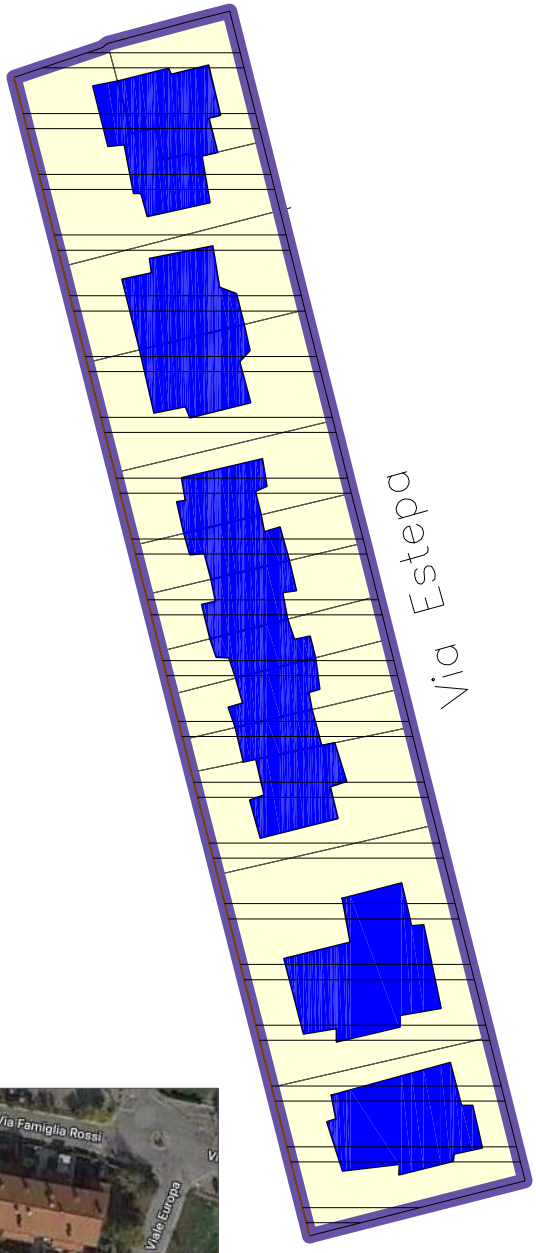

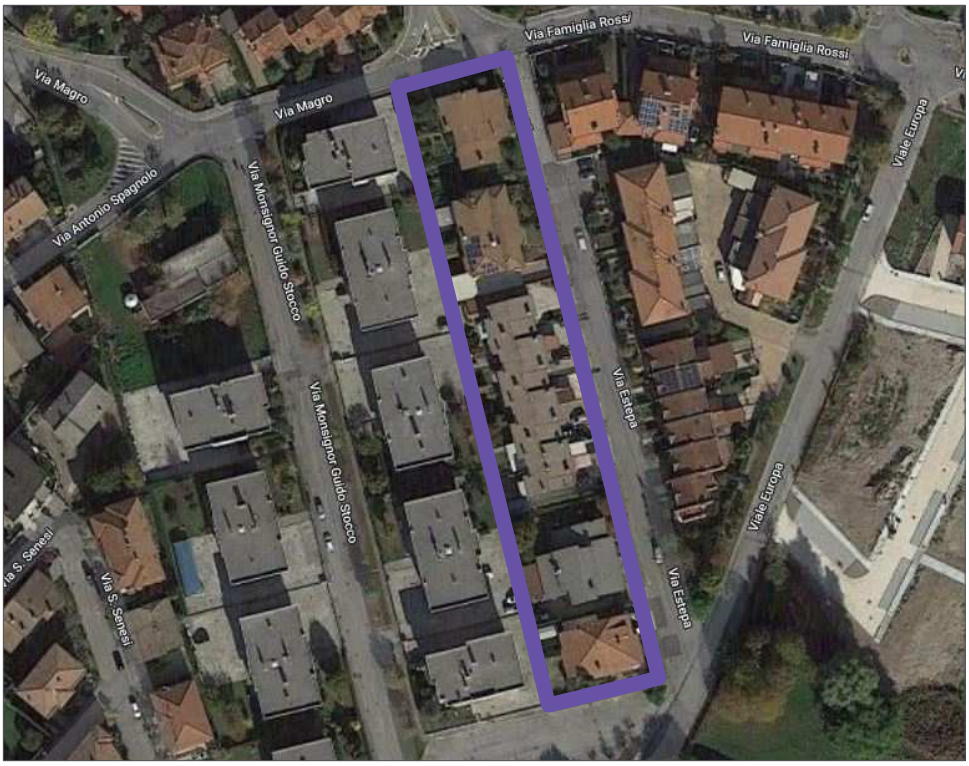

23- COOP. DI COSTR. S.C.A.R.L.

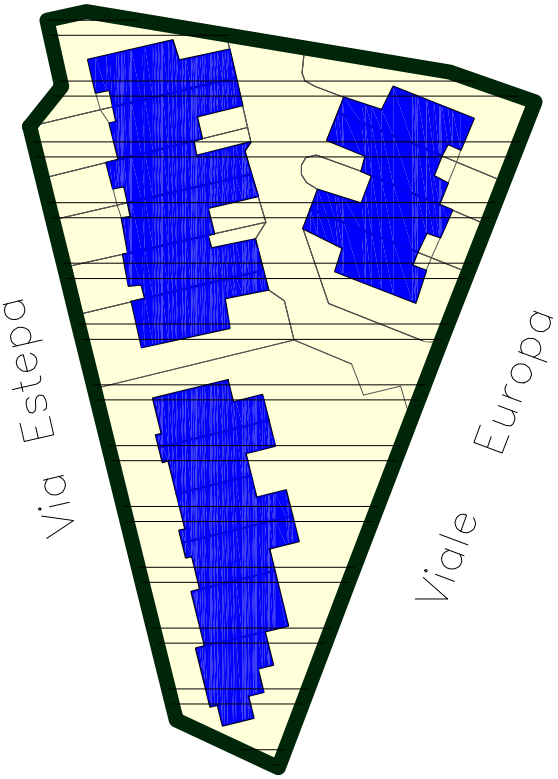

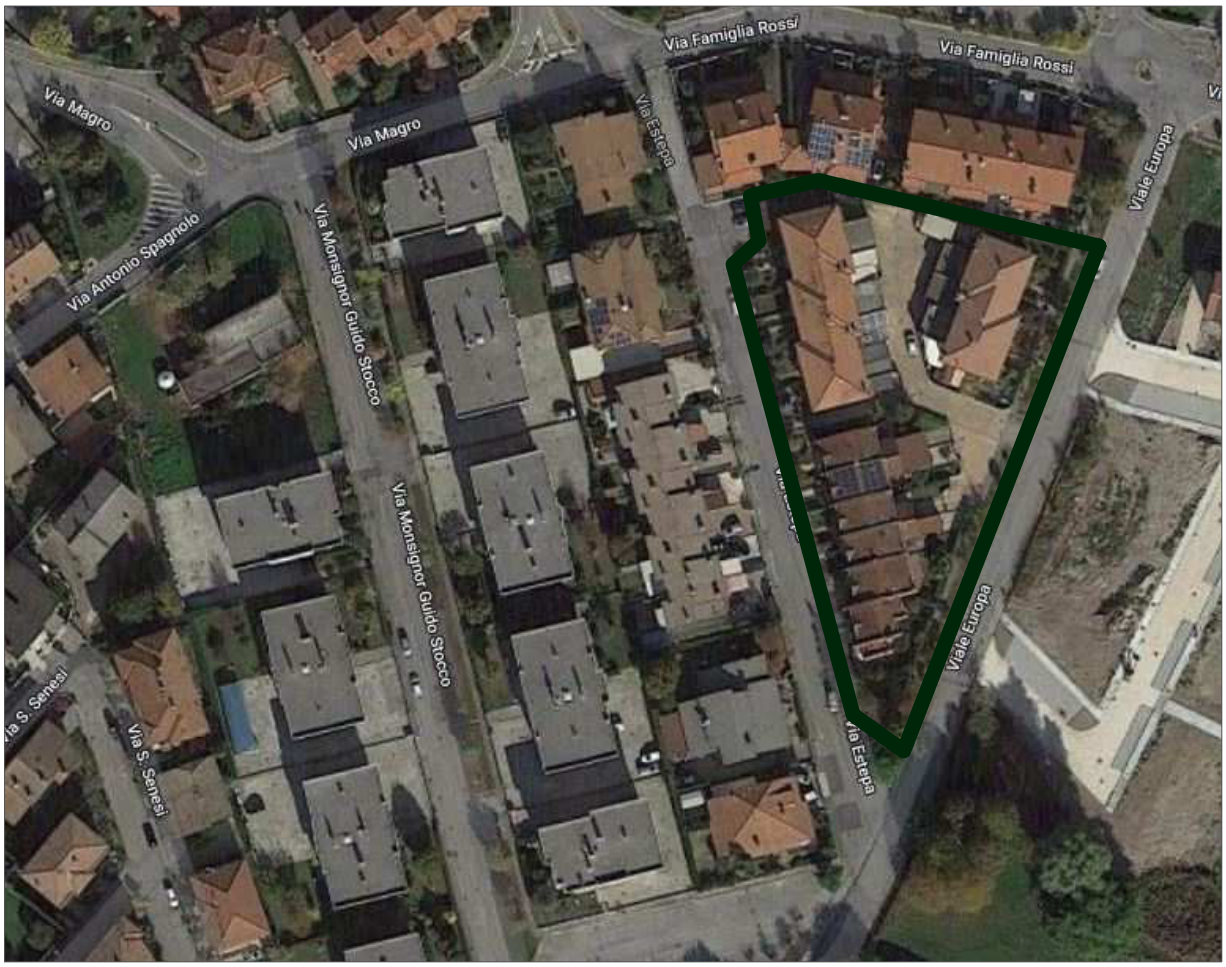

24- LA NUOVA VANGADIZZA

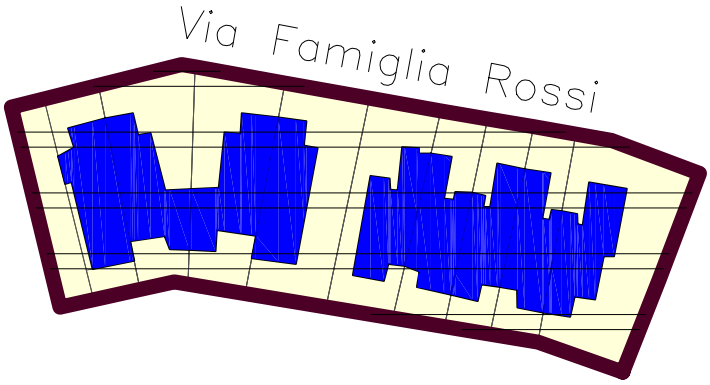

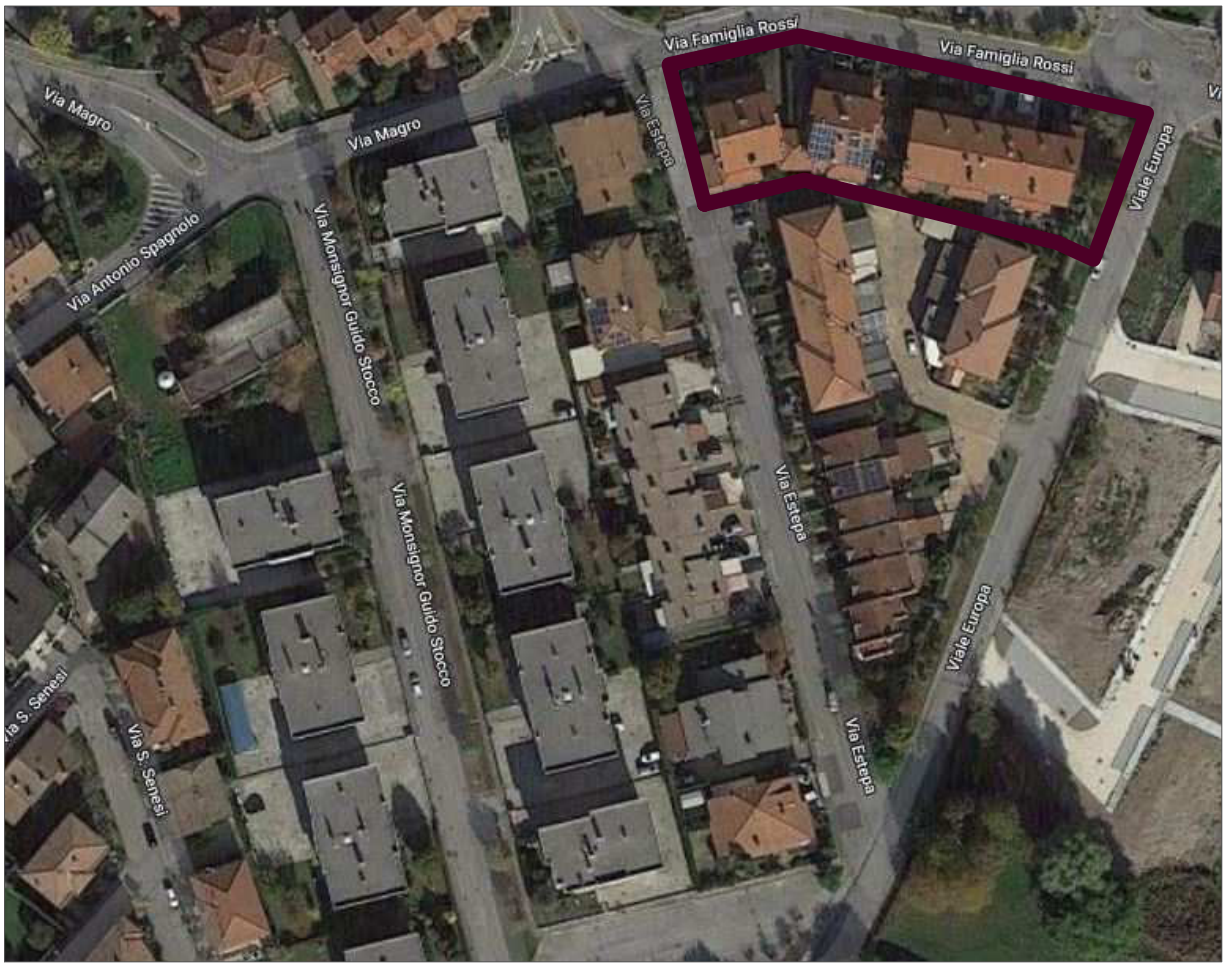

25- IST. AUT. CASE POPOLARI

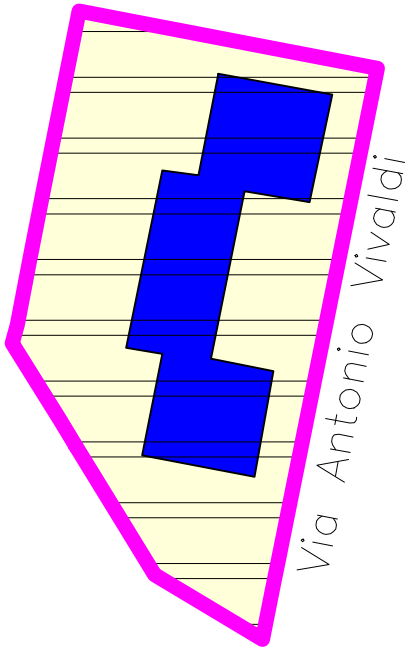

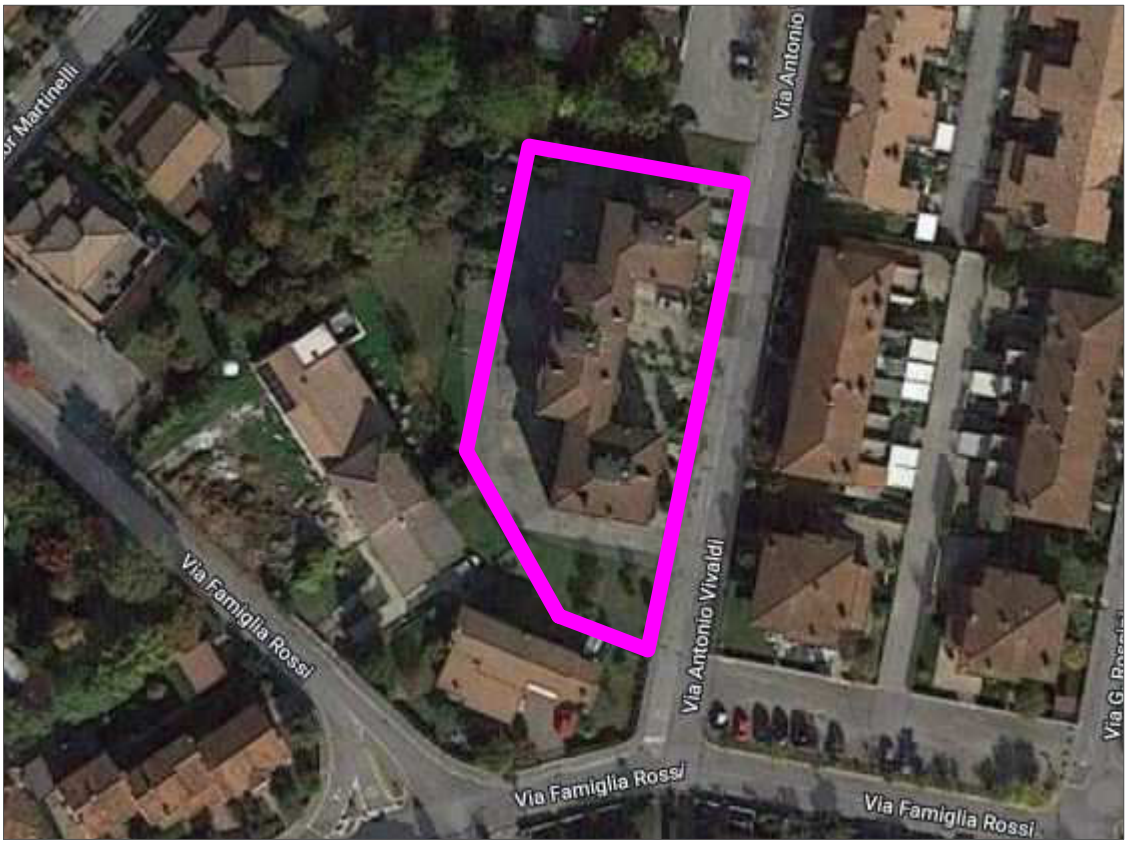

26- COOP. S. GIORGIO

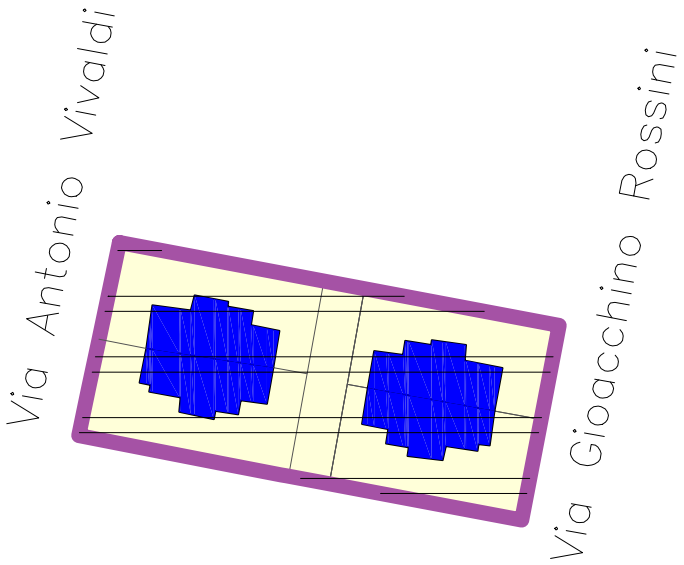

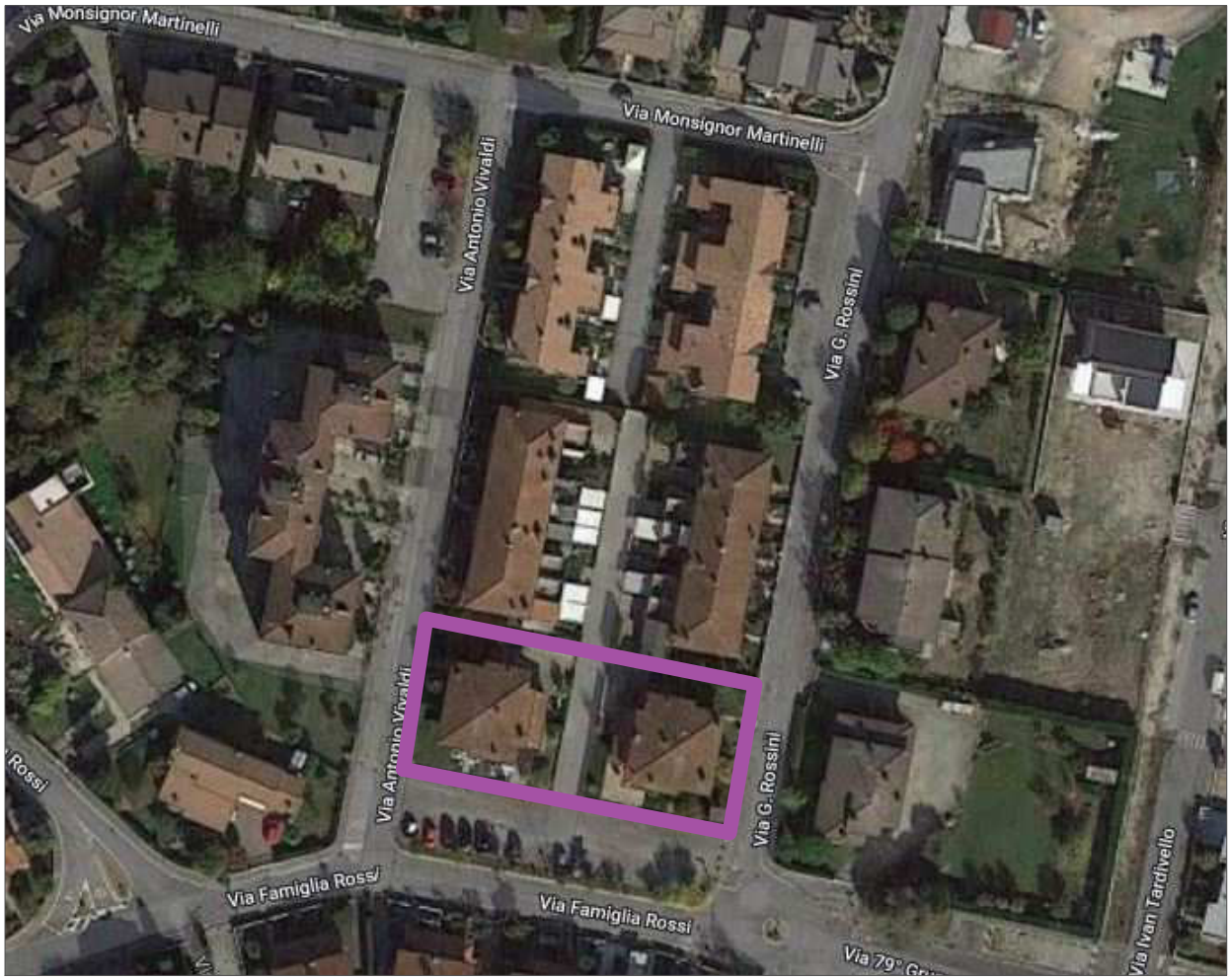

27- COOP. S. GIORGIO

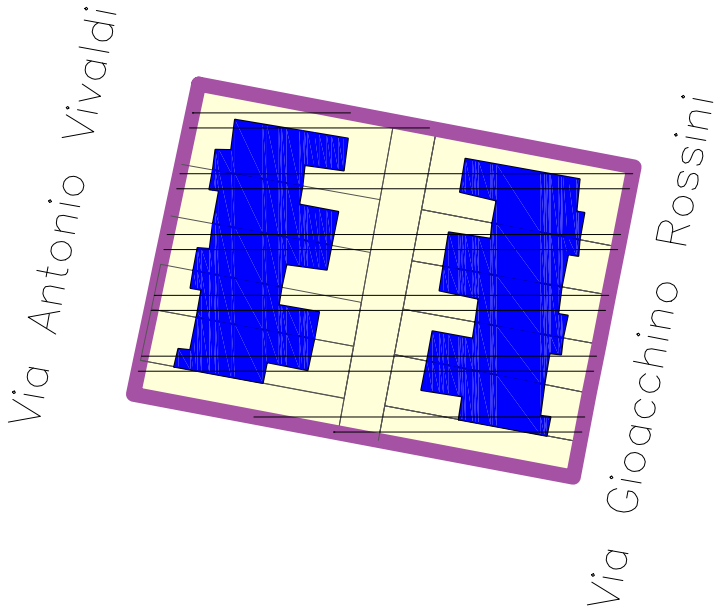

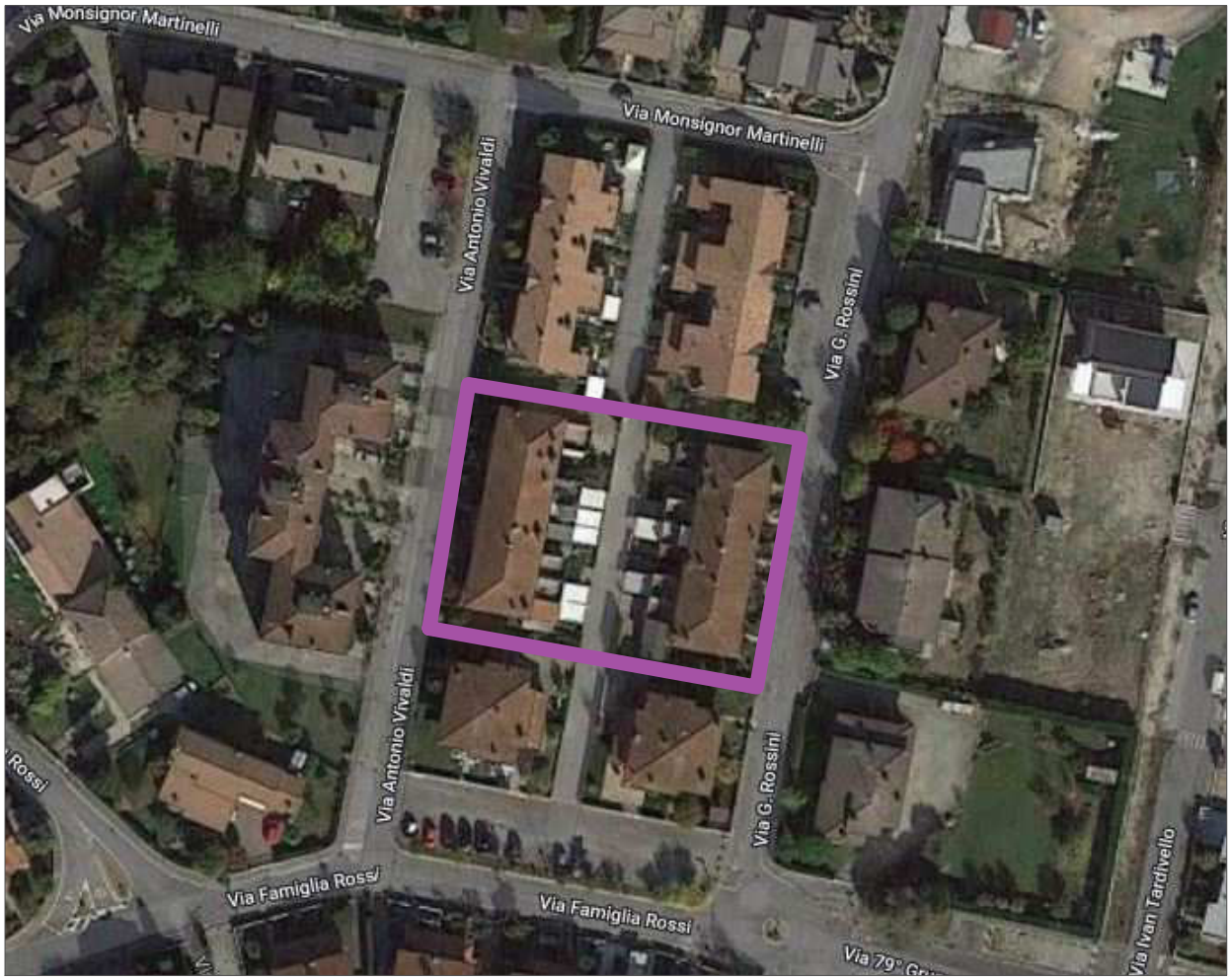

28- CO.RE.D.

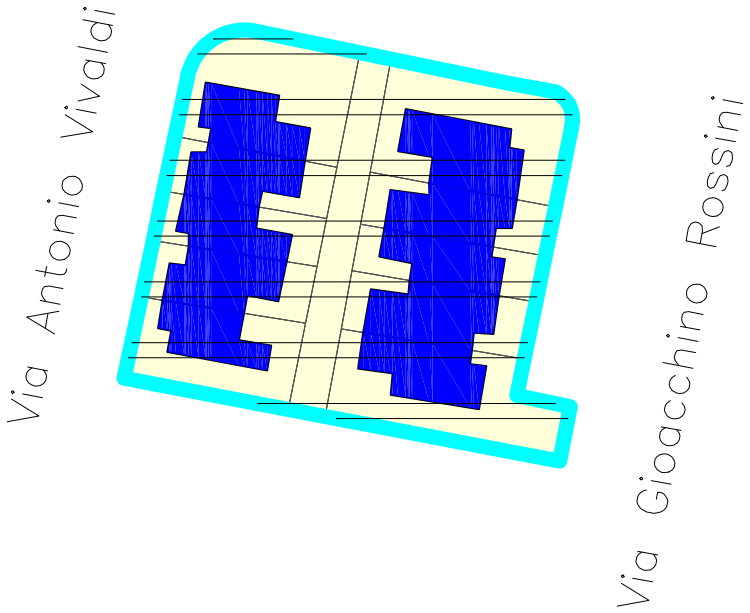
Via Antonio Vivaldi
Via Gioacchino Rossini

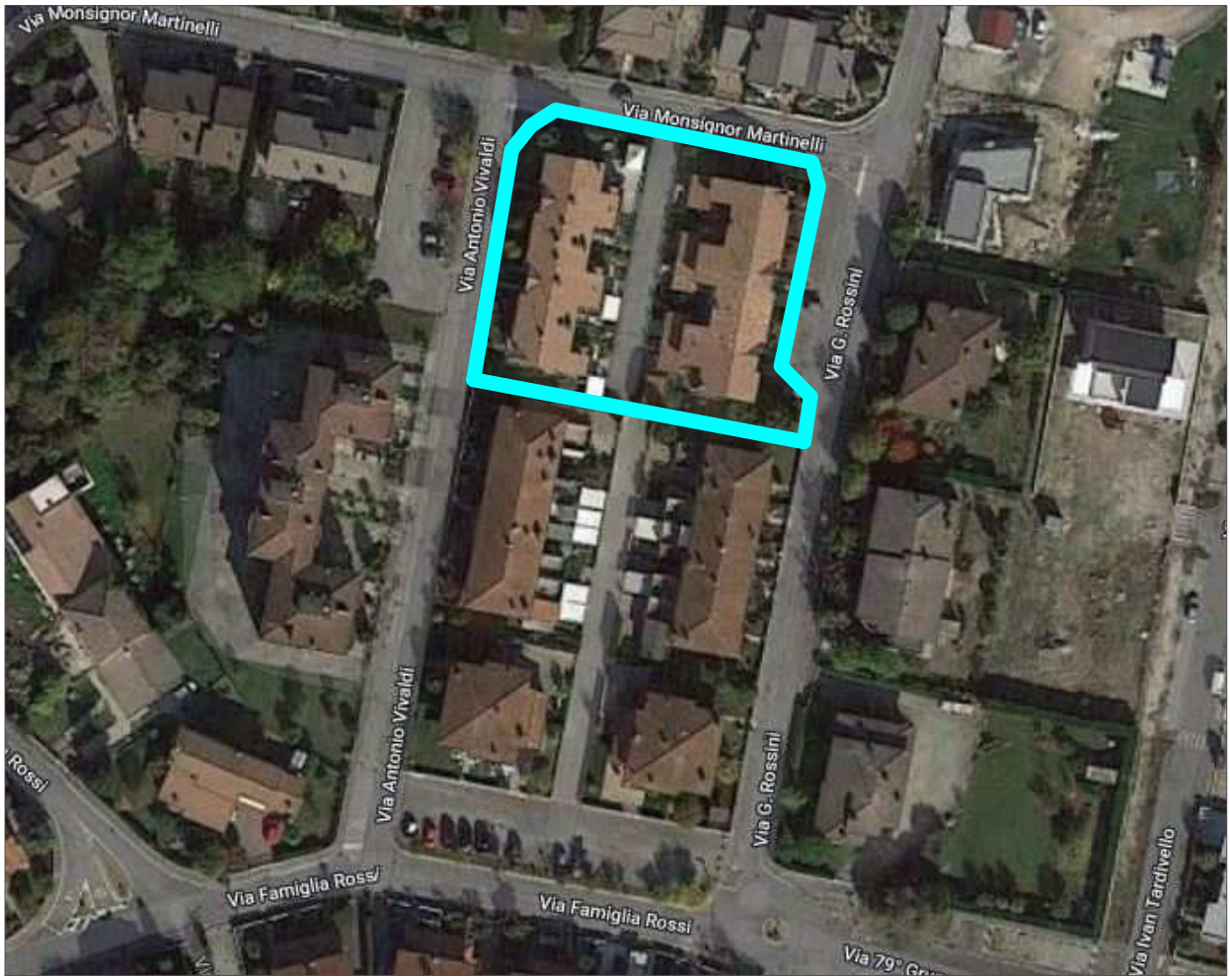
Via Monsignor Martinelli
Via Monsignor Martinelli
Via Antonio Vivaldi
Via G. Rossini
Via Antonio Vivaldi
Via G. Rossini
Via Famiglia Rossi
Via Famiglia Rossi
Via Ivan Tardivello

29- COOP. S. PIO X

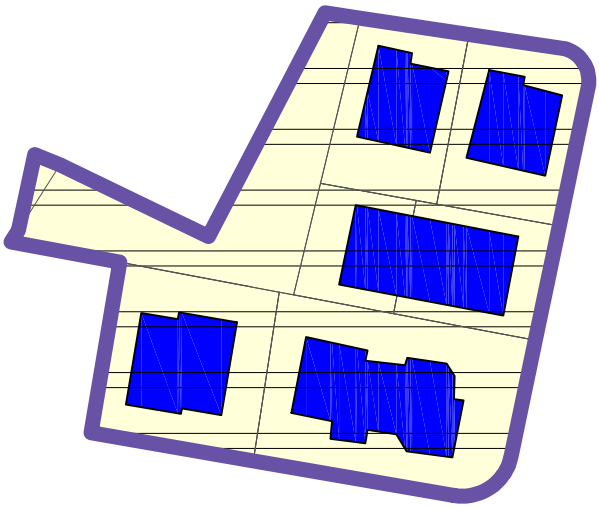

30- COOP. S. PIO X

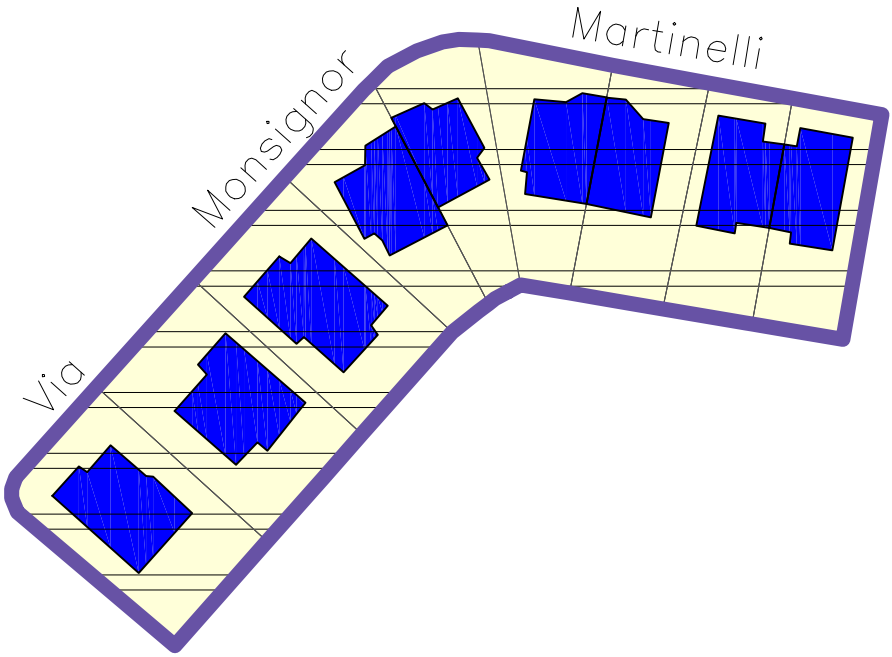

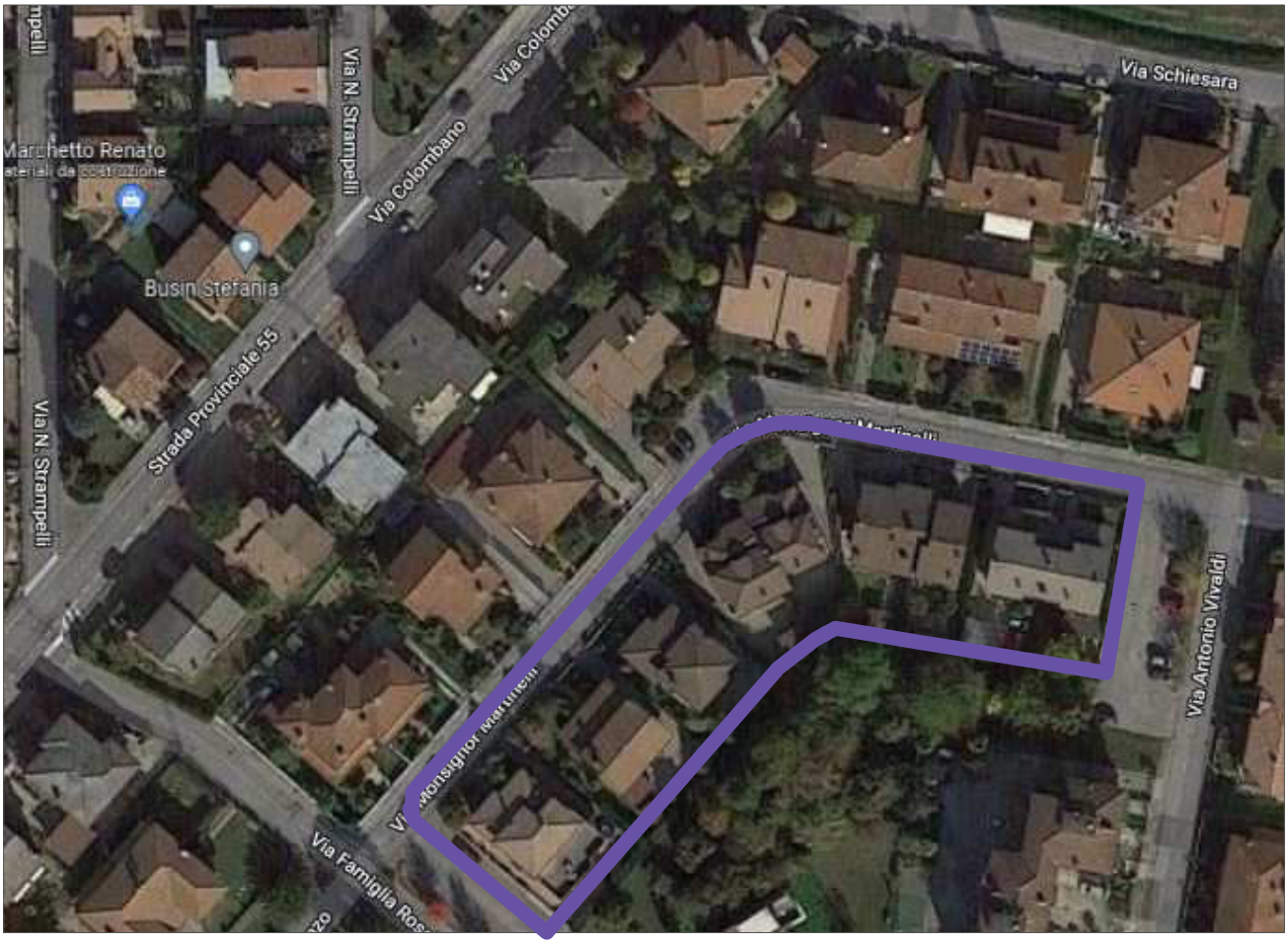

31- COOP. EDIL. ALTOPOLES.

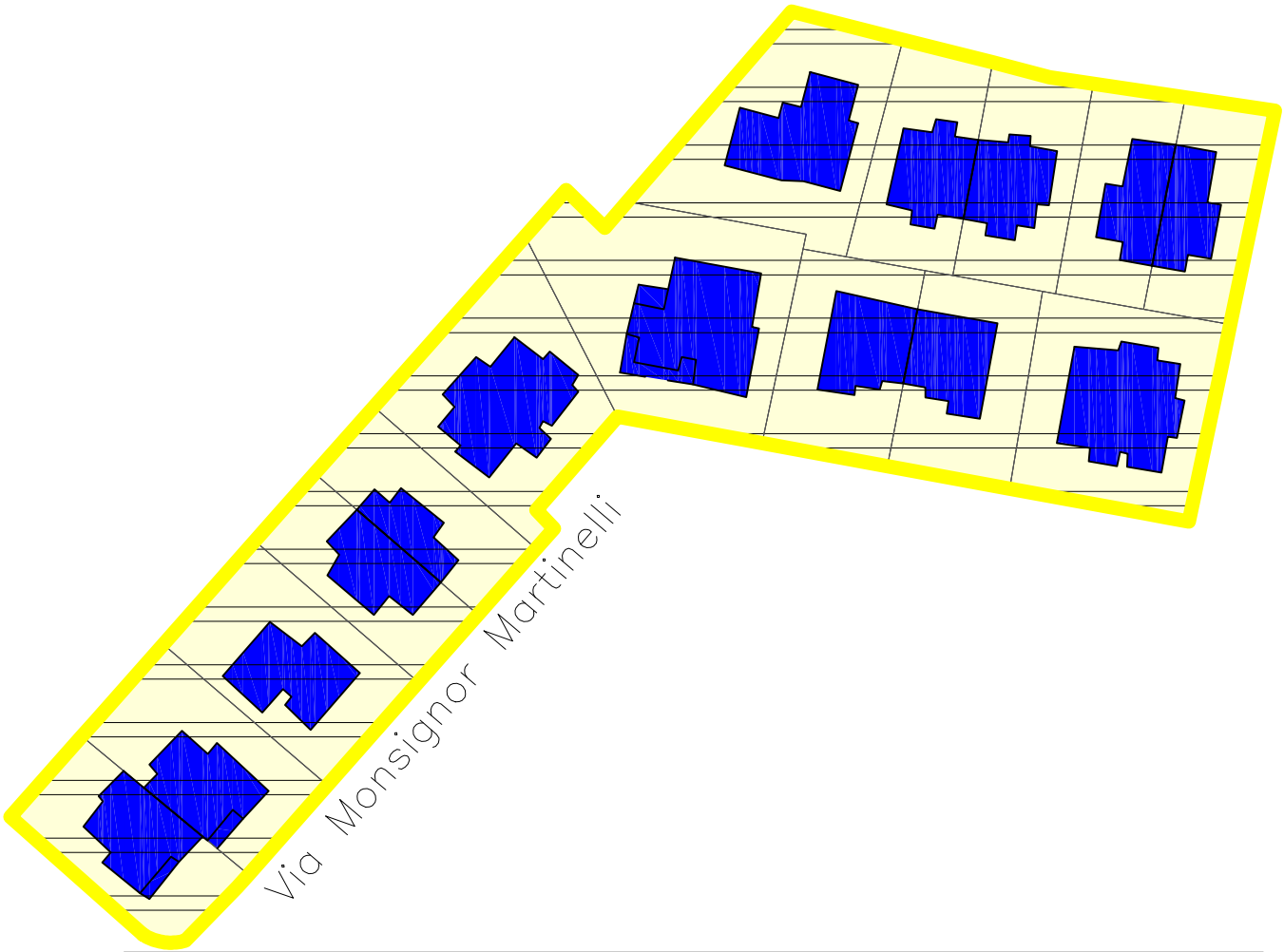
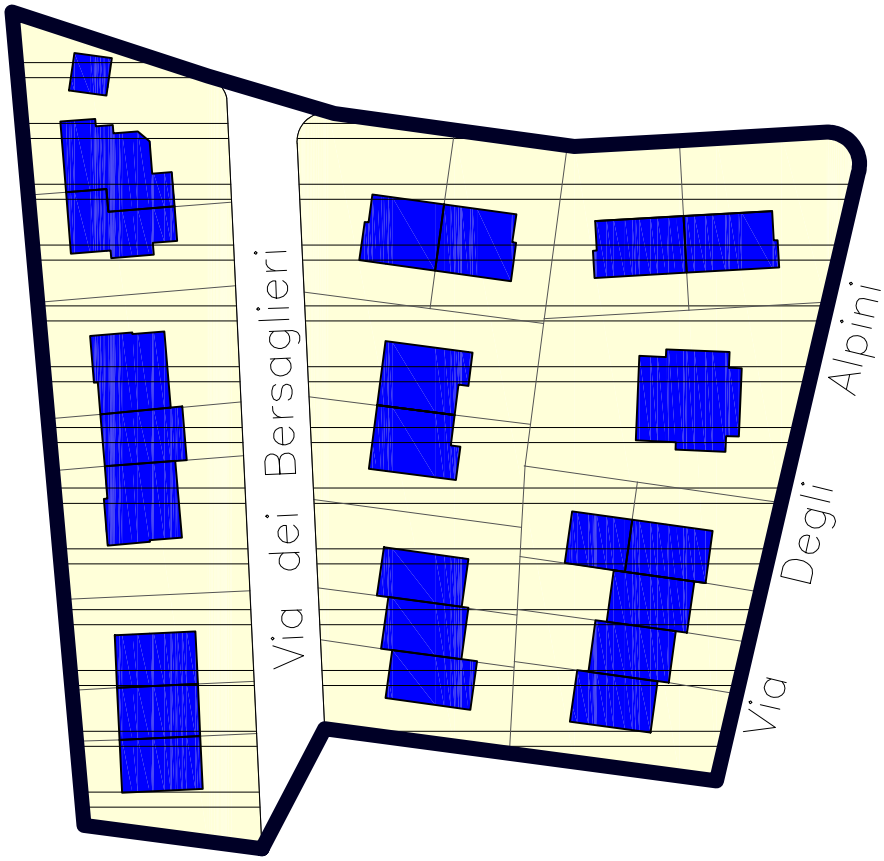
32- GARBO COSTRUZIONI